

DCCCVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	33569	Proposta di legge costituzionale (Seconda deliberazione):	
Commissione speciale per provvedimenti per le zone inondate, Annunzio di costituzione.	33570	LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-bis)	33576
Disegni di legge:		PRESIDENTE	33576, 33577, 33578, 33579
(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)	33570	ARTALE	33576
(Deferimento a Commissioni in sede legislativa)	33570	LEONE, <i>Presidente della Commissione</i>	33577
(Presentazione)	33579	CARONIA	33577
Disegno di legge (Seguito della discussione):		DE MARTINO FRANCESCO	33577, 33578
Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente. (2049)	33579	RUSSO PEREZ	33578
PRESIDENTE	33579, 33588, 33592	Interrogazioni, interpellanza e mozione (Annunzio)	33603
CODACCI PISANELLI, <i>Relatore</i>	33579, 33586, 33588, 33591, 33592, 33594, 33599, 33600	Interrogazioni (Svolgimento):	
JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	33582, 33587, 33591, 33592, 33595, 33601	PRESIDENTE	33571
GIAMMARCO	33586	MALINTOPPI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	33571
CUTTITTA	33587, 33589	DUCCI	33572
GUADALUPI	33587, 33588	BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	33573
RUSSO PEREZ	33589	CALASSO	33574
MARZAROTTO	33590	MARTINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	33575
SCIAUDONE	33593	CECCHERINI	33575
LUZZATTO	33596, 33601, 33602	JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	33576
VIOLA	33602	CUTTITTA	33576
PAJETTA GIULIANO	33602		
SCALFARO	33603		
Proposte di legge:			
(Annunzio)	33570		
(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)	33570		
(Deferimento a Commissioni in sede legislativa)	33570		

La seduta comincia alle 9.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Schiratti e Spiazzi.

(I congedi sono concessi).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

**Annuncio di costituzione
di Commissione speciale.**

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni ha proceduto ieri alla propria costituzione e ha nominato: presidente, l'onorevole Tremelloni; vicepresidenti, gli onorevoli Sailis e Santi; segretari, gli onorevoli Bontade Margherita e Miceli.

**Approvazione di disegni e di proposte di legge
da parte di Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla II Commissione (Esteri):

« Concessione all'Istituto agronomico per l'Africa italiana, in Firenze, di un contributo straordinario di lire 1.500.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2207);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 70.000.000 all'Istituto per le relazioni culturali con l'estero » (2253);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000 a favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) per il secondo trimestre dell'esercizio 1950-1951 » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2277);

dalla III Commissione (Giustizia):

Senatore Persico: « Modificazione di una disposizione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (*Approvata dal Senato*) (2324);

DE MARIA e CAPUA: « Prelievo di parti del cadavere a scopo terapeutico » (1835) (*Con modificazioni*);

dalla V Commissione (Difesa):

« Norme per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace nonché dell'articolo 2 (b) del Protocollo delle Quattro Potenze » (2124);

« Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644 » (*Modificato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1930-B);

« Compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza » (2125);

dalla VI Commissione (Istruzione):

ERMINI: « Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e soprattasse universitarie » (*Modificata dal Senato*) (1481-B);

dalla XI Commissione (Lavoro):

« Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e da Istituti autonomi per le case popolari » (2297).

**Deferimento di disegni e di proposte di legge
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti in sede legislativa:

DI MAURO ed altri: « Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia » (2318);

TREMELLONI ed altri: « Per un piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e per una relazione annua del Ministero dei lavori pubblici » (2331);

« Stanziamento straordinario di lire 20 miliardi a favore del fondo dell'addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio finanziario 1951-52 » (2321);

« Norme a favore del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni nel territorio libero di Trieste » (2322).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annuncio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza due proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati Targetti e Santi:

« Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (2354);

dal deputato Larussa:

« Provvedimenti per lo sviluppo economico della Calabria » (2355).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, sarà trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa. Della seconda, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni. Le prime due sono dell'onorevole Ortona, al ministro dell'interno, la prima « per sapere quali gravi sopravvenuti motivi abbiano fatto intervenire la questura di Vercelli mezz'ora prima che avesse luogo, la sera del 9 luglio 1951, la manifestazione per il passaggio della fiaccola del *festival* di Berlino con ordini diretti a disturbare detta manifestazione, la quale era stata previamente segnalata a norma della Costituzione e perfino autorizzata secondo le norme del regolamento di polizia »; la seconda « per sapere se veramente esiste una disposizione risalente al 1947 con la quale, mentre si concede in generale l'uso degli altoparlanti all'aperto, si pone però una esclusione per « informazioni di fatti e notizie di cronaca, comunicazioni di enti amministrativi, nonché ogni altra attività inerente alla politica e ai partiti politici »; e, in caso affermativo, per sapere se non ritiene che detta disposizione sia incompatibile con la Costituzione della Repubblica successivamente entrata in vigore; per sapere se, in conseguenza di ciò, essa sia stata revocata o non debba essere revocata; per sapere infine, quale interpretazione debba essere data al testo della circolare più sopra citato ».

Poiché l'onorevole Ortona non è presente, a queste interrogazioni sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Ducci, al ministro della difesa, « per sapere se trova compatibile quanto è disposto dall'articolo 3 della Carta costituzionale, con la circolare in data 14 giugno 1951, a firma del capo servizi generali, colonnello armi navali G. Derchi, dell'arsenale militare marittimo di La Spezia, con la quale, richiamandosi a norme contenute nel regolamento speciale, per i salariati della marina, compilato nel 1925, secondo i più ortodossi principi fascisti, detta disposizioni interne di carattere vessatorio ed umiliante che portano a grave perdita di tempo e notevole calo di produzione; giungendo fino all'arbitrio di costringere i lavoratori a ritardare,

finito l'orario di lavoro, la propria uscita dagli stabilimenti per un tempo illimitato e per il quale non viene corrisposta nessuna remunerazione, e ciò per sottoporli a verifiche e controlli che offendono la dignità umana ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

MALINTOPPI, Sottosegretario di Stato per la difesa. La norma del regolamento speciale per i salariati della marina, cui si riferisce l'onorevole interrogante, dispone che il direttore, il sottodirettore o il capo officina possono ordinare rassegne straordinarie con appello nominale tutte le volte che lo credano necessario. Esse possono essere generali o limitate ad alcune officine. Il regolamento precisa ancora che, all'ora stabilita, il suono della campana annuncia al personale lavorante che deve smettere il lavoro e prepararsi per l'uscita. Disposizioni speciali sono date ai comandi di base o ai comandi di arsenale circa l'ora nella quale deve cessare il lavoro e essere spento il fuoco delle caldaie, fermate le macchine ecc.

Il comando in capo del dipartimento di La Spezia, essendo risultato che un operaio di quella base navale, pur percependo regolarmente il salario, era stato assente dal lavoro per lungo tempo, e nella ipotesi che altri operai potessero egualmente sottrarsi abusivamente al lavoro e ai normali controlli, ha autorizzato il comando base ad effettuare le rassegne straordinarie previste dall'articolo 27 del regolamento speciale predetto. L'operaio nei cui riguardi si sono riscontrate le violazioni accennate è stato denunciato all'autorità giudiziaria.

Per l'attuazione di queste rassegne, il comando in capo del dipartimento marittimo di La Spezia ha prescritto: *a*) che i controlli abbiano applicazione saltuaria e carattere eccezionale; *b*) che i controlli siano eseguiti in forma tale da eliminare qualsiasi possibilità di speculazioni interessate miranti a interpretare l'applicazione di una norma regolamentare come arbitrio o ingiusta vessazione; *c*) che, a cura dei Marinarsen, siano ben chiarite alla commissione interna le ragioni che hanno indotto il comando base a procedere alla applicazione dell'articolo 27 del vigente regolamento speciale. Da tali prescrizioni si evince chiaramente che le competenti autorità della marina militare, nell'osservanza delle disposizioni vigenti, hanno tenuto presente l'articolo 3 della Costituzione.

Va infine precisato che, alla data della presentazione delle interrogazioni (27 lu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

glio 1951), il controllo di cui sopra è stato eseguito una sola volta e limitatamente a 5 officine in tutto il complesso di La Spezia.

PRESIDENTE. L'onorevole Ducci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DUCCI. Onorevole sottosegretario, io non posso essere soddisfatto della sua risposta. Ella non ha potuto negare i fatti e non ha potuto giustificarli nè in maniera logica, nè in maniera persuasiva.

La realtà è questa: siamo di fronte ad uno dei tanti regolamenti fascisti che, fra parentesi, dagli stessi fascisti non venivano quasi mai applicati.

Ora vengono applicati. Che vengano applicati saltuariamente o che vengano applicati periodicamente, ha un valore relativo. Il fatto importante è che si sono riposti in uso, che ci si serve di vecchi strumenti di cui gli stessi fascisti non si servivano. La verità è — come ieri le ho esposto nella mia interpellanza — che si sta creando nei vari arsenali, ed in maniera precipua in quello di La Spezia, una specie di regno del terrore, con tutti questi richiami di norme, con quei licenziamenti, con quei non rinnovi di contratti di lavoro di cui abbiamo discusso abbastanza ampiamente ieri.

Ma io voglio farle osservare oltre tutto questo, che se il regolamento viene messo in atto letteralmente, l'amministrazione viene ad avere un danno rilevante perché, onorevole sottosegretario, si dice « appello nominale durante le ore di lavoro: il capo officina all'ora indicata provvederà a far chiudere le uscite dell'officina, disponendo la sospensione del lavoro e l'ammassamento dei presenti nello spazio più idoneo libero da banchi o da macchine ».

Ma non vi lamentate, poi, se il lavoro non è redditizio come credete voi. Questi ammassamenti, tipo gregge di pecore, non mi sembra che abbiano una gran dignità. Ma dove si arriva all'assurdo, onorevole sottosegretario, e dove, a mio modo di vedere, voi compite un vero e proprio sopruso, è quando fate gli appelli nominali a fine di lavoro, alle 16,45. A quell'ora scade il contratto di prestazione d'opera dell'operaio e da quel momento, se deve essere trattenuto in officina, l'operaio deve avere una remunerazione particolare. Alle 16,45 ha esaurito il proprio compito e voi non avete, se non gli pagate una mercede, nessun diritto di trattenerlo.

Invece voi dite: il capo officina disporrà la chiusura delle uscite dell'officina e l'ammassamento (il solito gregge!) del personale

cambiato. All'appello del contabile il chiamato si presenterà al capo officina per farsi annotare e quindi uscirà dall'officina.

Sa, onorevole sottosegretario, che cosa significa questo? Significa per molti lavoratori perdere quei tali treni operai che sono predisposti alla stazione in esatta coincidenza con l'uscita dalle officine. Mettete il caso di una officina che abbia 500 o 600 operai: il controllo, in questo caso, significa costringere questa gente, che abita talvolta 30-40 chilometri distante da La Spezia, a fare la strada a piedi od a pernottare in città.

MALINTOPPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Non credo che sia mai successo.

DUCCI. Che non sia ancora successo non è una buona ragione perché, andando avanti di questo passo, non possa succedere in avvenire.

Ad ogni modo, vi contesto il diritto di trattenerne gli operai. Se a voi non importa che la gente lavori durante il normale orario, sospendete, arrestate pure il ritmo lavorativo, ammassate gli operai come vi pare e piace: ne avete diritto. Anche se il regolamento è fascista, a voi non importa. Ma alle 16,45 in punto voi non avete più il diritto di trattenerne gli operai, a meno che voi non li paghiate per lo straordinario che li costringete a fare.

A quell'ora l'operaio ha il diritto di essere libero, e trattenerlo è un sopruso che rientra, insieme con gli altri, in tutto quel piano generale che si sta attuando nei vari arsenali.

Per queste ragioni, vi invito a far sì che quello che voi dite si è verificato una sola volta non debba più ripetersi.

D'altra parte, onorevole sottosegretario, ella ha citato l'esempio di un solo operaio. Sa lei quale è la situazione dell'arsenale di La Spezia? Avete a vostra disposizione carabinieri, agenti di pubblica sicurezza; non vi bastavano ancora, ed avete preso 44 nuove guardie giurate. Avete centinaia di metri di alte mura. E credete proprio che vi sia bisogno di giungere a questi umilianti sistemi?

Non mi sembra. Mi sembra che si possa facilmente salvaguardare l'amministrazione senza offendere la dignità degli operai, senza metterli nelle condizioni di dover sopportare delle spese per trattenerli a La Spezia per aver perduto il treno.

Avete altri sistemi per controllare se gli operai prestano diligentemente la loro opera o se non la prestano; usateli se volete ma non servitevi di mezzi così umilianti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli firmatari non sono presenti, alle seguenti interrogazioni sarà data risposta scritta:

Tremelloni, ai ministri di grazia e giustizia e delle finanze, « per sapere se non abbiano messo allo studio, o intendano di farlo, una ricerca intesa ad accertare i difetti dell'attuale legislazione sull'istituto delle società azionarie, ed a prospettare i mutamenti desiderabili, in particolare per una maggior tutela delle minoranze, onde evitare la degenerazione dell'istituto e la sfiducia del risparmiatore isolato »;

Roberti, Basile e Latanza, ai ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale, « per conoscere le ragioni che hanno determinato l'improvviso licenziamento collettivo di 30 operai dall'arsenale di Taranto, licenziamento avvenuto senza motivazione di sorta ed in violazione dell'accordo in vigore che prevederebbe per casi del genere la preventiva consultazione della commissione interna; e per conoscere altresì se non ritenga opportuno intervenire di urgenza per la revoca del provvedimento, pregiudizievole, data la grave situazione della disoccupazione esistente in Taranto »;

Matteucci e Pollastrini Elettra, al ministro dell'interno, « per conoscere se ritiene corrette e conformi alle leggi vigenti e alle disposizioni della Carta costituzionale, le pressioni intimidatorie esercitate da funzionari della prefettura di Rieti, su sindaci, membri della giunta e consiglieri comunali dei comuni di Colvecchio e di Magliano Sabino, al fine di indurli a dare le dimissioni dalle rispettive cariche allo scopo di giungere, come poi si è giunti, a sciogliere quei consigli comunali e di insediare in qualità di commissari prefettizi gli stessi funzionari che avevano raccolto le dimissioni con tali inqualificabili mezzi. E se, accertata la verità dei fatti, quali provvedimenti intende prendere contro i responsabili di una sì evidente e patente violazione della legge »;

Reali, al ministro dell'interno, « per conoscere i motivi che hanno indotto il prefetto di Forlì a negare alla camera confederale del lavoro e all'U. D. I. la sovvenzione e gli aiuti in natura che vengono elargiti agli enti o gestori di colonie, per cui presentarono regolare domanda alla commissione provinciale per gli aiuti internazionali e alla postbellica per la colonia da essi gestita nella località di Cervia ».

Segue l'interrogazione dell'onorevole Calasso, al ministro dell'interno, « per conoscere i motivi del divieto fatto alle organizzazioni

sindacali aderenti alla camera confederale del lavoro della provincia di Lecce, da parte di quella questura, di tenere comizi e fin'anche adunanze sindacali in luoghi chiusi. Per conoscere i motivi particolari di simile proibizione fatta alla dirigente del sindacato provinciale tabacchine Conchiglia Cristina per un pubblico comizio a Soletto (Lecce) ed al consigliere della camera provinciale del lavoro Menduni Antonio nei riguardi di un'adunanza sindacale in luogo chiuso a Trepuzzi (Lecce). Per conoscere, infine, se ritiene compatibile la presenza presso la questura di Lecce di un funzionario che già appartenne alla « Ovra » e che è notoriamente datore di lavoro, in qualità di concessionario di tabacco, avente alle sue dipendenze centinaia di coltivatori e di operaie tabacchine ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La questura di Lecce ha effettivamente ritenuto, nel periodo immediatamente successivo alle elezioni amministrative, di non concedere autorizzazioni per comizi su pubbliche piazze, eccetto per quegli eletti che hanno chiesto di ringraziare i loro elettori; ed anche l'onorevole Calasso ha beneficiato di questa autorizzazione, in quanto ha potuto parlare sulla piazza di Lizzanello, allorché fu nominato sindaco.

Il divieto è stato preso nei confronti di tutti i partiti, di qualunque associazione politica di qualunque colore e tendenza, di tutte le organizzazioni sindacali o pseudo-sindacali, e la proibizione non riguardò soltanto le organizzazioni aderenti alla Confederazione generale del lavoro; essa venne stabilita unicamente per ragioni di ordine pubblico, in quanto cioè, essendo gli animi ancora accesi per la recente aspra competizione elettorale, una continuazione della propaganda con le frequenti intemperanze oratorie avrebbe potuto provocare incidenti, come infatti è avvenuto a Galatina e a Campi, col pretesto della disoccupazione.

È stato altresì opportunamente considerato che, dopo la intensa campagna elettorale, che aveva per più tempo occupate le piazze di quasi tutti i comuni di quella provincia, queste — come da più parti si reclamava — dovevano pur ritornare alla loro normale funzione di luoghi di passeggio e di ritrovo dei cittadini, che, come si usa specie nei piccoli centri, vi si radunano per trattare dei loro affari.

La proibizione di un pubblico comizio in Soletto della dirigente del sindacato provinciale

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

tabacchine, Conchiglia Cristina, moglie dell'interrogante, fu determinata solo dalle ragioni di carattere generale anzidette.

Nessun divieto è stato mai fatto, invece, a nessun partito o associazione di tener comizi, adunanze e riunioni in locali chiusi o aperti al pubblico, come sale, teatri e simili; né in particolare ciò è stato inibito al consegnatario della camera provinciale del lavoro di Lecce Menduni Antonio; il quale ultimo non potette parlare il 15 luglio nel teatro Impero di Trepuzzi, perché il proprietario e gestore del teatro, che in un primo momento aveva dato il suo assenso, si rifiutò poi di cedere il locale.

Sta di fatto che di riunioni e comizi in locali aperti al pubblico in questi ultimi tempi ne sono stati tenuti e se ne stanno tenendo numerosissimi in quella provincia, specie da parte comunista e della camera del lavoro.

Nell'ultima parte della interrogazione si fa riferimento evidentemente al vicequestore dottore Piccinno Giuseppe, che effettivamente fece parte di una piccola licenza di prima lavorazione tabacchi, per la quale già da oltre un anno ha con regolare procura notarile nominato procuratore per la gestione dei suoi interessi suo fratello, con nella divisione di rapporti, con assoluta indipendenza della funzione pubblica da quella privata.

Dopo aver esaminato la questione, è risultato che non esiste la pretesa incompatibilità. Pertanto, siccome il dottor Piccinno nella spiegazione della sua attività di funzionario, non ha dato adito ad alcuna critica, non risulta possibile alcun provvedimento nei suoi confronti.

PRESIDENTE. L'onorevole Calasso ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CALASSO. Non posso dichiararmi soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole sottosegretario. Le sue affermazioni si riferiscono comunque ad epoca ormai lontana, cioè a quella immediatamente successiva alle elezioni amministrative. Ma la situazione di limitazioni imposte dalla questura di Lecce permane: anche le riunioni in luogo chiuso sono vietate, direttamente o indirettamente, perché è noto come in quasi tutti i comuni della provincia di Lecce è vietato avvisare con pubblico bando gli organizzati di questa o di quella lega. E recentemente ad una mia richiesta di spiegazioni il prefetto non ha saputo rispondere, manifestando, per altro, un certo disagio per quanto gli avevo esposto.

Comunque, le circostanze citate nella mia interrogazione — cioè, il divieto fatto alla

dirigente del sindacato tabacchine e al consegnatario della camera del lavoro Menduni — sono autentiche; possiamo fornire prove. Il Governo potrebbe chiedere ... confidenzialmente alla questura di Lecce, se effettivamente risponda a verità quanto io affermo nella mia interrogazione.

Onorevole sottosegretario, io ho accennato anche altra volta alle limitazioni di diversa natura poste dalla questura di Lecce alle organizzazioni politiche e sindacali. Per esempio, ancora oggi nella provincia di Lecce è vietato parlare in pubblici comizi dopo le ore 16. Protestai e protesto; imporre che il comizio si debba iniziare non più tardi delle ore 16 significa beffarsi della legge e prendere in giro quelle popolazioni; perché per una popolazione rurale (come è prevalentemente quella della provincia di Lecce, che rientra dalla campagna molto dopo le ore 16) tali disposizioni significano vietare praticamente i pubblici comizi, impedire ai rappresentanti dei partiti e delle organizzazioni sindacali di comunicare con il popolo.

Dicevo che con altra interrogazione ho accennato a questo problema, e la prego di tener presente che, essendo tutto ciò illegale ed arbitrario, continueremo ad opporci.

Per quanto riguarda poi quel suo funzionario, già agente dell'«Ovra», datore di lavoro, nel comune di Secly in provincia di Lecce non credo sia sufficiente la dichiarazione che ha fatto l'onorevole rappresentante del Governo, quando ha detto che il Piccinno... ha passato la gestione del magazzino di tabacchi ad un suo fratello. Non so con quale serietà il Ministero dell'interno dice che oggi la posizione del dottor Piccinno, funzionario di polizia, è compatibile con quella di concessionario di tabacco, dato che questo funzionario, anziché tutelare direttamente questa sua concessione, la fa gestire dal fratello. A Secly il Piccinno ha un magazzino di tabacchi con circa cento operaie alle sue dipendenze, e centinaia di contadini tabacchicoltori che, al pari delle operaie, sono da questo signore sfruttati a sangue. Durante uno sciopero, nel 1949, il vice questore Piccinno mandò la «celere» a Secly, per stroncare l'agitazione, facendo sparare sui contadini. Uno di questi, è noto, fu ricoverato all'ospedale civile di Lecce con un proiettile nella pancia. Mi domando se è possibile rispondere come ha fatto il Governo e cioè che il dottor Piccinno è a posto nell'azienda, avendo nominato suo procuratore, il proprio fratello. Tutto ciò è ridicolo e immorale. Onorevole Bubbio, le posizioni di datore di lavoro e di vice

DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

questore del dottor Piccinno nella provincia di Lecce sono incompatibili. Ella sa bene tutto ciò. Il dottor Piccinno deve essere allontanato da quella questura!

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Ceccherini, al ministro del tesoro, « per sapere quale tasso di cambio tra dinaro e lira sia stato definitivamente concordato con la Jugoslavia e, qualora tale tasso fosse superiore alle tre lire per dinaro, quali motivi ostacolano la definitiva liquidazione in lire agli esuli giuliani dei loro importi in dinari versati alla Banca nazionale jugoslava al momento di lasciare il territorio passato sotto la sovranità di quella Repubblica ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

MARTINELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'accordo tra l'Italia e la Repubblica federale jugoslava per il trasferimento dei fondi liquidi degli optanti (accordo parafato a Belgrado il 30 agosto 1948 e firmato a Roma il 23 dicembre 1950) prevede, fra l'altro, all'articolo 1, l'istituzione di un conto speciale in dinari presso la Banca nazionale jugoslava al nome dell'Ufficio italiano dei cambi, nel quale vengono accreditate le somme versate dagli optanti per l'Italia.

Nell'articolo 2 dell'accordo fu stabilito anche che le somme accreditate nel conto suddetto verranno liquidate allorché sarà fissato il tasso di cambio fra la lira e il dinaro.

Fino ad oggi non è stato possibile accordarsi con la Jugoslavia circa tale tasso di cambio e nemmeno allo stato attuale delle cose è dato prevedere in quale misura questo tasso di cambio potrà essere stabilito: quindi la liquidazione definitiva dei crediti relativi ai versamenti non ha potuto essere effettuata. Tuttavia, al fine di andare incontro alle richieste dei profughi giuliani, il Tesoro, fin dal 6 maggio 1949, autorizzò l'Ufficio italiano dei cambi a corrispondere acconti agli interessati sulla base di un cambio provvisorio di tre lire per ogni dinaro versato sul « conto speciale in dinari », salvo regolazione a conguaglio. Tali acconti raggiungevano alla data del 10 ottobre corrente anno l'ammontare di due miliardi e 431 milioni di lire. Questa procedura non palesò inconvenienti di rilievo fino allo scorso mese di settembre, epoca in cui si incominciò a notare un progressivo aumento dell'ammontare medio dei versamenti, che in alcuni casi hanno raggiunto anche l'importo di due milioni di dinari. Tale aumento non può non essere posto in relazione a correnti speculative, incoraggiate

ed alimentate dal tracollo del dinaro sul mercato libero italiano.

Questo fenomeno, accompagnato dalle voci di un eventuale svalutazione del dinaro nei confronti del dollaro, indusse il Ministero del tesoro — confortato dall'adesione delle altre amministrazioni interessate (Ministero del commercio con l'estero, Ministero degli affari esteri, e Ufficio italiano cambi), a ridurre la misura degli acconti, a partire dal 25 ottobre 1951, da tre a due lire per ogni dinaro versato presso la *Narodna Banka*, col limite massimo di 500 mila lire per ogni avente diritto, mentre fino alla data predetta non era stato stabilito alcun limite di somma. Il Ministero del tesoro vigila sull'andamento dei versamenti sul « conto speciale in dinari » per intervenire, se del caso, a stroncare ogni speculazione, con i provvedimenti che si riterranno più opportuni.

PRESIDENTE. L'onorevole Ceccherini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CECCHERINI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario delle notizie che ha voluto darci in merito a questa questione, perché specialmente nell'ambiente dei veri esuli giuliani esisteva in proposito un profondo senso di disagio. Infatti, essi hanno visto sfumare in breve tempo, per le necessità di vita di ogni giorno, l'acconto che avevano ricevuto. Per quanto, poi, riguarda la possibilità che vi possano essere degli speculatori, degli sciacalli (è questo il termine adatto) che cercano di sfruttare la situazione particolare in cui versano questi giuliani per fare i loro affari ai danni del tesoro italiano, io non posso che dichiararmi soddisfatto per l'azione intrapresa dal Governo, tendente a stroncare qualsiasi tentativo di speculazione.

Tuttavia, vorrei pregare l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro di far presente, in sede governativa, che vi sono anche degli esuli — i più bisognosi — che hanno inderogabili necessità di vita, per cui sarebbe opportuno creare la possibilità di venire loro in aiuto.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Cuttitta, al ministro della difesa, « per conoscere se sia vero che il servizio di richiamo alle armi prestato a qualsiasi titolo dagli ufficiali di complemento dei carabinieri, anteriormente al 10 giugno 1940, viene computato siccome utile agli effetti della pensione ordinaria e, in caso affermativo, per sapere se, per ovvie considerazioni di equità, non ritenga di dover disporre che analogo trattamento sia fatto ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'arma della cate-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

goria in congedo, per il servizio da essi prestato, a qualsiasi titolo, in qualità di richiamati o di trattenuti anteriormente a tale data».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'onorevole interrogante sa che la materia del trattamento di quiescenza è disciplinata da tassative disposizioni legislative, a cui naturalmente il ministro non può derogare, e sa che, in base alle vigenti disposizioni, per gli ufficiali di complemento dei carabinieri (come per tutti gli ufficiali di complemento delle altre forze armate) è valido, agli effetti del trattamento di quiescenza, il solo servizio prestato di autorità, mentre il servizio a domanda è valido ai detti effetti solo se prestato presso unità mobilitate in caso di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale (articolo 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411).

Per quanto riguarda, invece, i sottufficiali ed i militari di truppa delle tre forze armate in congedo, l'articolo 9 del citato decreto-legge riconosce valido ai fini pensionistici solo il servizio prestato presso unità mobilitate in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale.

L'onorevole interrogante sa anche che una recente disposizione (articolo 7 della legge 29 marzo 1951, n. 210) ha riconosciuto valido agli effetti pensionistici il servizio comunque prestato dopo il 10 giugno 1940 dai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri trattenuti o richiamati.

Tale essendo la situazione legislativa, questo ministero non può dare disposizioni nei sensi richiesti dall'onorevole interrogante.

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CUTTITTA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario; prendo atto delle ampie spiegazioni che ci ha fornito, e sono lieto di dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale Leone ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale Leone ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.

Vorrei premettere una dichiarazione che espone il punto di vista della Presidenza su questa fase della discussione. L'ampiezza del dibattito fin qui svoltosi mi convince dell'opportunità, astraendo per quanto possibile dalla situazione contingente della proposta di legge in esame, di esaminare e risolvere le tre questioni sollevate che hanno carattere e portata generali, perchè attinenti alla procedura da seguire per tutte le leggi costituzionali, e cioè: se sia necessaria, per la trasmissione al Senato, la seconda deliberazione della Camera, oppure se la trasmissione possa esser fatta dopo la prima deliberazione, secondo il pensiero espresso dall'onorevole Calamandrei; se la maggioranza qualificata, richiesta dalla Costituzione per la seconda deliberazione, debba intendersi come riferita anche alla votazione di ciascun articolo; se gli emendamenti possano essere ammessi nella seconda deliberazione, in quale misura, con quale criterio, e con quale procedura votati qualora siano ammessi alla discussione.

È evidente che, per raggiungere lo scopo che ci siamo prefissi, il metodo più adatto è quello di interpellare la Giunta del regolamento e di investire della questione anche i presidenti dei gruppi parlamentari, affinché ne possano fare oggetto di discussione in seno ai gruppi stessi.

Il fatto che ne sia investita la Giunta non significa ridurre a questioni regolamentari problemi che sono di interpretazione della Costituzione, ma significa scegliere la sede più adatta per compiere uno studio preliminare, soprattutto allo scopo di proporre alla Camera la procedura che apparirà più aderente all'articolo 138 della Costituzione e all'esigenza della funzionalità del Parlamento in sede di discussione e approvazione di leggi costituzionali. Non a caso ho detto « Parlamento ». Infatti occorre tener presente l'opportunità — direi anzi la necessità — in una materia così delicata, di un coordinamento dei punti di vista tra i due rami del Parlamento. Penso che la Camera dovrebbe autorizzare il suo Presidente, che è anche presidente della Giunta del regolamento, a prendere, a tale scopo, gli opportuni contatti.

È evidente che, se la Camera condivide questi miei suggerimenti, ne deriva un rinvio della discussione di merito.

ARTALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARTALE. Signor Presidente, ritengo che la soluzione da lei prospettata sia la più saggia che si possa adottare in una circostanza come questa. Vorrei soltanto raccomandare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

di far salva la possibilità di presentare emendamenti anche quando il progetto di legge costituzionale torna alla Camera dal Senato, soprattutto se si dovesse stabilire che il progetto dev'essere mandato al Senato prima della seconda lettura da parte della Camera.

PRESIDENTE. Questo non dovrebbe essere dubbio. Comunque il quesito sarà considerato.

ARTALE. Ho posto il quesito, perché qualcuno ha sostenuto che in seconda deliberazione consecutiva alla Camera gli emendamenti si sarebbero potuti presentare, ma non in caso di seconda lettura che intervenga dopo l'approvazione in prima lettura al Senato.

LEONE, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, Presidente della Commissione. Signor Presidente, la Commissione aderisce alla soluzione da lei prospettata, la quale, mentre dà atto della importanza della discussione svoltasi nei giorni scorsi in quest'aula, mi pare rappresenti la strada più corretta e più opportuna, in relazione non soltanto alla proposta di legge in esame ma anche alla procedura in astratto per le leggi costituzionali. Ed è opportuno veramente che in riferimento a tale astratta impostazione di procedura di legge costituzionale vi sia una disciplina regolamentare definitiva e tassativa.

Circa il contenuto delle questioni, poiché l'onorevole Artale ne ha posto qualcuna, noi non possiamo in questo momento fissare le questioni; mi par chiaro, onorevole Presidente, che la soluzione da lei prospettata involga tutte le questioni relative alla procedura di formazione di una legge costituzionale, che come tali ella affiderà alla Giunta del regolamento perché poi proponga alla Camera le norme da approvare e da inserire nel regolamento. Pertanto la Commissione dichiara di aderire al suo punto di vista.

CARONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Vorrei che fosse presentato alla Giunta del regolamento l'altro quesito da me ieri formulato: se cioè, nel caso che una legge costituzionale contenga materie diverse dalla Costituzione, i singoli articoli riferentisi alle relative materie possano essere votati con maggioranza relativa e non con maggioranza qualificata.

PRESIDENTE. Onorevole Caronia, io mi sono limitato a prospettare il modo per giungere alla soluzione delle varie questioni, le quali, compresa quella da lei ora ricordata,

saranno sottoposte alla Giunta del regolamento. La materia su cui la Giunta del regolamento sarà chiamata a esprimere il proprio pensiero è fornita proprio dall'ampia discussione svoltasi in aula.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo di una breve dichiarazione a nome del gruppo cui ho l'onore di appartenere.

Noi ci rendiamo conto della complessità dei problemi che sono sorti e della volontà, che ella signor Presidente, ha dimostrato nel corso della discussione di giungere a una soluzione dei problemi stessi. Però, dopo una discussione così larga come quella che si è avuta e dopo la volontà che la Camera ha dimostrato di risolvere questi problemi, mi sembra strano rinviare alla Giunta del regolamento la loro risoluzione.

La Camera, avendo oggi tutti gli elementi per giungere ad una soluzione, deve essa stessa giungere a questa soluzione. Ella d'altra parte, signor Presidente — che giustamente un collega ieri definiva sensibile tutore della nostra Costituzione — mi consentirà che io faccia presente la esigenza fondamentale che le leggi di attuazione della Costituzione, come è stato sin dall'inizio della legislatura, e in particolare dal nostro gruppo, sempre sollecitato, trovino il più rapidamente possibile la loro approvazione.

È pertanto evidente che, se molto altro tempo dovrà essere impiegato per risolvere problemi di procedura, è possibile che tutta la legislatura trascorra senza che noi siamo in condizione nemmeno di poter creare questo organo che è indispensabile per la vita normale costituzionale del nostro paese.

Per queste ragioni, ritengo che la Camera debba risolvere in questa sede i problemi procedurali che sono affiorati: decisione questa che non si può considerare come eterna, perché di eterno in questa materia non v'è assolutamente nulla. Può darsi benissimo, infatti, che in seguito la Camera, con una regolamentazione diversa su questo argomento, possa adottare anche una procedura diversa, ma ciò non significa che non si debba oggi giungere noi alla soluzione dei problemi in discussione, con il che saremo posti in condizione di porre in atto uno dei più essenziali dettami della nostra Carta costituzionale.

Propongo quindi formalmente che la Camera decida a questo riguardo, e quindi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

successivamente passi alla discussione della proposta costituzionale Leone.

PRESIDENTE. Onorevole De Martino, ella è sostanzialmente contraria al rinvio alla Giunta del regolamento e chiede che la Camera deliberi essa stessa sulle questioni procedurali sorte: e ciò allo scopo di guadagnare tempo. Ritengo tuttavia, onorevole De Martino — e non creda che con questo io intenda svalutare i suoi argomenti — che, allo stato attuale della discussione, se non adottassimo una procedura come quella che ho prospettato, probabilmente, non che guadagnare del tempo, noi ne perderemmo, o per lo meno ne impiegheremmo di più, non soltanto perché la discussione ha rivelato un profondo e consapevole interessamento della Camera a problemi così complessi e delicati, ma anche per il fatto che la Camera non ha mostrato un concorde punto di vista sull'argomento, per modo che una decisione nel senso da lei proposto risolverebbe pregiudizialmente vari quesiti intorno al come addivenire ad una deliberazione in un senso o nell'altro, con quale maggioranza, con quale procedimento.

Si consideri poi che un contatto preventivo, nei modi in cui sarà possibile prenderlo, con l'altro ramo del Parlamento può evitare quell'andata e ritorno di disegni di legge tra l'una e l'altra Camera, che non di rado abbiamo constatato come inevitabili, per quel senso di responsabilità che ciascuna Camera pone nell'esame dei disegni di legge e per la ragionevole preoccupazione della autonomia di giudizio che ciascuna Camera possiede, ma che, nel tempo stesso, suscitano fondate preoccupazioni sulla durata dell'*iter* legislativo.

Comunque se ella, onorevole De Martino, insisterà per far decidere ogni questione preliminare di procedura all'Assemblea, io dovrò porre in votazione la sua proposta.

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole De Martino ha molta fiducia in se stesso. Io me ne rallegro con lui. Egli crede di avere già visto la verità e crede che tutta la Camera l'abbia già vista. Io confesso, se anche ciò non sia un titolo di merito per me, che, dopo quarant'anni che studio diritto, una opinione certa, chiara, che io possa dire risponda pienamente alla mia coscienza giuridica, ancora non l'ho trovata.

È un argomento, onorevoli colleghi, che, come bene ha detto il Presidente, soverchia per importanza tutti gli altri argomenti. È

la prima volta che la Camera dei deputati è chiamata ad autolimitarsi, a eleggersi un giudice, istituendo un organismo che si troverà al di sopra dello stesso Parlamento.

In queste condizioni, credo che sia savia la proposta del Presidente di rinviare l'esame di quei quesiti che egli stesso ha formulato alla Giunta del regolamento in modo che, quando la proposta di legge verrà nuovamente all'esame della Camera, la Camera stessa si trovi in condizioni di meglio giudicare.

Ecco perché mi associo alla proposta presidenziale, e chiedo che la proposta di legge sia tolta dall'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere, per tranquillizzare l'onorevole De Martino, che, a mio modo di vedere, la soluzione da me prospettata potrà consentire alla Giunta del regolamento di presentare proposte concrete all'Assemblea fra otto o dieci giorni. L'Assemblea si troverà così di fronte a proposte definite e potrà deliberare con ordine. Una volta stabilite le norme, le quali serviranno, giova ripeterlo, non solo per questa, ma per ogni altra proposta di legge o disegno di legge costituzionale, le questioni, nelle quali ci siamo impigliati e che hanno impegnato tanta parte del nostro tempo, non potranno più sorgere.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Signor Presidente, prendo atto delle sue dichiarazioni. Se effettivamente le due Giunte del regolamento, della Camera e del Senato, fossero in grado, nello spazio breve di giorni che ella ha indicato, di proporci le norme procedurali da adottare, le nostre preoccupazioni indubbiamente cadrebbero. Quindi, non insisterei sulla proposta che ho avanzato, soprattutto se ella volesse assicurare la Camera che, per quanto è nei suoi poteri, farà di tutto perché questo termine breve, nel quale la questione di procedura deve essere risolta, sia un termine effettivamente osservato.

Ella sa che non è da oggi che il nostro gruppo insiste perché le leggi di attuazione della Costituzione vengano votate dal Parlamento. Fin dal 1948, immediatamente dopo la costituzione del Governo in seguito alle elezioni, chiedemmo con un ordine del giorno l'approvazione delle leggi costituzionali. Ormai siamo al volgere, al termine della legislatura e nessuna di queste leggi è stata approvata. Sicché ella darà atto a noi della coerenza in questa nostra linea e si spie-

gherà le preoccupazioni legittime dell'animo nostro di fronte a richieste di ulteriore rinvio che, in sostanza, significano ritardo nell'attuazione delle leggi costituzionali.

Detto ciò, dichiaro che tengo conto di quanto ella ha assicurato alla Camera e non insisto sulla mia precedente proposta.

PRESIDENTE. È superfluo dirle che, per parte mia, do un carattere assolutamente impegnativo alla assicurazione di fare tutto il possibile affinché si arrivi ad una conclusione nei limiti di tempo che ho indicato.

Pongo in votazione il rinvio alla Giunta del regolamento delle varie questioni sorte durante questa discussione e l'autorizzazione al Presidente a prendere contatti, per un opportuno e tempestivo coordinamento, con l'altro ramo del Parlamento.

(La Camera approva).

Presentazione di disegni di legge.

VANONI, Ministro delle finanze e, ad interim, del tesoro. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, Ministro delle finanze e, ad interim, del tesoro. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative »;

« Istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli »;

« Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche ».

« Delegazione al Governo dell'esercizio della funzione legislativa per l'emanazione di nuove norme sulle imposte sul bollo e sulla pubblicità »;

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire, per i primi tre, se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Organici degli ufficiali dell'esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente. (2049).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Organici degli ufficiali dell'esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 23 novembre scorso è stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CODACCI PISANELLI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rivolgo anzitutto l'espressione del nostro ringraziamento a quei colleghi di tutte le parti di questa Assemblea che hanno voluto partecipare alla discussione generale sopra questo importante disegno di legge da lungo tempo atteso, perché riguarda gli organici, sia pure provvisori, degli ufficiali del nostro esercito. E l'espressione di riconoscenza nei confronti dei colleghi è determinata, per quanto mi riguarda, dalla cortese attenzione prestata all'opera del relatore. Con grande lealtà essi, pur muovendo critiche, hanno con scrupolosa esattezza riportato le parole che erano state riferite nella relazione e, se possono essere compresi i loro punti di vista, essi, d'altra parte, hanno dimostrato di aver compreso qual'era stato il ragionamento del relatore.

Rapidamente, per quanto l'ora consente, mi corre l'obbligo di esporre, nei confronti delle critiche che ci sono state rivolte, le ragioni che hanno determinato le nostre decisioni.

Il primo oratore sull'argomento è stato l'onorevole Cuttitta. E alla sua passione di valoroso ufficiale dell'esercito, che ancorché uscito dal servizio attivo dedica tuttavia tutta la sua attività alla risoluzione dei problemi importanti per questa istituzione, in particolare per quanto riguarda gli organici, io debbo far presente come alcuni dei suoi emendamenti mi trovino, per quanto riguarda l'impostazione di principio, perfettamente consenziente, tanto che, come egli ha avuto modo di rilevare, nella stessa relazione vi erano argomenti che egli poteva addurre a suo favore. Quanto alla formulazione di essi, qualcuno, a mio avviso, lascia a desiderare dal punto di vista tecnico, e questa sarà la ragione per cui non sarà possibile aderire ad essi così come sono attualmente formulati. Tuttavia degli emendamenti singoli mi riservo di trattare volta per volta allorché li esamineremo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

CODACCI PISANELLI, Relatore. Devo però aggiungere nei confronti dell'onorevole Cuttitta che la sua affermazione, secondo cui da un punto di vista politico la « destra » attuale sarebbe assai più sollecita nei problemi relativi all'istituzione del nostro esercito che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

non il centro e le altre parti del Parlamento, non mi trova consenziente, poiché ritengo che non meno nobile, non meno appassionata della sua sia l'opera che noi svolgiamo; e perché anche riteniamo — me lo consenta l'onorevole Cuttitta — che come i monarchici possono rendersi particolarmente ben visti al nostro paese dimostrando che, quando si tratta di servirlo, essi non badano alla forma di governo che lo regge, come pure i repubblicani sul Piave si immolarono qualunque fosse la forma di governo, così egli deve convenire come nel partito di maggioranza vi siano persone pensose dei problemi che riguardano le nostre istituzioni difensive, in particolare il nostro esercito.

Devo rivolgere poi le mie osservazioni ad alcuni rilievi mossi dall'onorevole Giuliano Pajetta. Sostanzialmente, egli ha obiettato a questa legge di voler immettere i principi della *Reichswehr* istituita in Germania dopo il trattato di Versaglia. Egli ha detto: non vorrete fare la stessa fine!? Ritengo che la sua affermazione, già nell'impostazione, stia a sostegno della bontà della tesi che è stata accolta nel presente disegno di legge, poiché la sua argomentazione pecca, per le conseguenze cui egli vuol giungere. Evidentemente, se nell'occuparci di questioni che riguardano l'organizzazione militare, ci riferiamo ai principi stabiliti da Napoleone, senza dubbio non vogliamo imbarcarci in imprese imperialistiche di tipo napoleonico, ma commetteremo un errore se non tenessimo conto dei risultati della sua esperienza. Altrettanto per quanto riguarda una organizzazione militare. Pur non volendo assolutamente abbandonarci a frenesie imperialistiche di tipo nazista, possiamo per altro tener conto dei risultati raggiunti da una organizzazione militare efficiente come quella germanica dell'immediato dopoguerra e non possiamo prescindere dai risultati che essa raggiunse organizzando uno strumento che era senza dubbio pregevole e ben congegnato, anche se poi venne adoperato per fini tali che dovevano necessariamente portare alla catastrofe.

L'onorevole Giuliano Pajetta ha detto, d'altra parte, che egli ritiene che il disegno di legge attuale abbia un solo scopo: formare non un esercito a carattere nazionale, ma un esercito da porre alle immediate dipendenze della organizzazione militarista — secondo la sua espressione, o secondo il suo concetto — alle dipendenze dell'organizzazione atlantica. Anche su questo punto ritengo che l'argomentazione dell'onorevole Pajetta non sia perfettamente convincente, in quanto che

egli, da un lato si è lamentato che vi siano troppi generali, troppi colonnelli, troppi ufficiali superiori, dall'altro ha ritenuto che si tratti di una organizzazione la quale finisce necessariamente per essere inserita in un complesso che non può mai considerarsi come un'organizzazione difensiva nazionale. Su questo punto non sono d'accordo. Se effettivamente noi partissimo dal punto di vista che la nostra organizzazione difensiva non può funzionare se non è necessariamente inserita in un'altra organizzazione, appoggiata, quindi, ad alleanze, evidentemente non ci sarebbe stato bisogno di occuparsi dei quadri, soprattutto dei quadri superiori, nel modo in cui noi ce ne siamo occupati. Se tanta attenzione è stata dedicata ai generali, ai gradi superiori, è stato proprio perché si vogliono avere quadri adeguati, è stato proprio perché, appunto nel rispetto delle alleanze stipulate, si vuole d'altra parte fare in modo che il nostro apparato difensivo sia in grado di funzionare anche indipendentemente da qualche altra organizzazione difensiva.

E finalmente mi consenta l'onorevole Pajetta di fargli osservare come il nostro punto di vista, in fondo, deve essere per lo meno rispettato da lui, anche se egli non condivide le nostre idee politiche del momento. Aver provveduto a dare, specialmente al nostro esercito, una organizzazione di quadri tale da consentire un funzionamento anche autonomo, vuol dire che noi ci preoccupiamo soprattutto di una buona organizzazione difensiva del paese. Se, per quanto mi riguarda, ho sempre chiarito la mia posizione nei confronti degli altri partiti di estrema sinistra — osservando sin dall'epoca del tripartito che non potevamo collaborare, ma che ad essi doveva essere riservato il compito fondamentale della opposizione, cosicché avevo riassunto il mio pensiero nella formula « forte Governo, forte opposizione » — faccio ora presente ai rappresentanti dei partiti di estrema sinistra come, in fondo, organizzando un esercito che abbia quadri completi, un esercito che, attraverso questi quadri completi anche nei gradi più elevati, funzioni in modo autonomo, noi diamo al paese una organizzazione difensiva adeguata, rendiamo un servizio al paese al di sopra e al di là di ogni passione di parte. E se il compito riservato all'opposizione è proprio quello di alternarsi, eventualmente, col partito di maggioranza nel governo del paese, questa preparazione di uno strumento adeguato al di sopra e al di là di ogni partito, è in fondo una preparazione che dovrebbe interessare anche il par-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

tito di opposizione appunto perché esso, se nell'alternativa democratica dovesse assumere il compito che, di norma, viene storicamente ad essere attribuito alle opposizioni, troverebbe, per lo meno, preparato uno strumento adeguato alla difesa del paese.

Gli onorevoli Guadalupi e Roveda si sono occupati di un altro problema. Essi hanno osservato che noi tendiamo alla inflazione dei generali. Hanno criticato la relazione poiché in essa si parla di « demagogica asserita inflazione dei generali ». Essi ritengono, invece, che l'inflazione vi sia. In particolare l'onorevole Roveda si è soffermato su questo punto.

Ora il ministro della difesa, già in Commissione, dimostrò come, per esempio, dei 21 generali di corpo d'armata previsti dal disegno di legge di cui ci occupiamo, gran parte sia necessaria per ricoprire uffici i quali per legge devono essere affidati a generali di corpo d'armata: il ministro della difesa ricordò il comando della guardia di finanza, ricordò la presidenza del tribunale supremo militare e dette la dimostrazione del fatto che, dei 21 generali di corpo d'armata, soltanto 12 effettivamente rimanevano a disposizione cioè il numero indispensabile per arrivare ad una organizzazione difensiva adeguata del nostro paese, così come la si voleva progettare.

Ma l'onorevole Guadalupi ha insistito sopra un articolo del progetto di legge che noi non abbiamo esitato ad emendare.

Egli ha osservato che riservare al ministro della difesa la facoltà di non ammettere ai concorsi per ufficiali, con decreto non motivato, coloro i quali a suo avviso non fossero desiderabili, è cosa in contrasto con la Costituzione. Su questo punto non abbiamo esitato a modificare il disegno di legge, per quanto, in realtà, la Costituzione non faccia obbligo di motivazione per atti amministrativi, ma lo prescrive soltanto per gli atti giurisdizionali e per le sentenze.

Senza dubbio, se avessimo voluto sottolineare e abbandonarci a quelle discussioni giuridiche che spesso avvengono in questa Assemblea, avremmo potuto discutere su questo punto; ma abbiamo compreso come fosse molto meglio stabilire che il ministro possa, con suo decreto, negare l'ammissione ai concorsi. E siccome abbiamo cancellato l'espressione « non motivato », ciò vuol dire che intendiamo che tale provvedimento debba essere motivato. Abbiamo così preferito lasciare anche in questa formulazione della legge l'espressione più desiderata dai nostri

avversari politici. Quindi con essi concordiamo, anche se credo sia opportuno lasciare una possibilità di controllo.

Non concordiamo con essi, invece, allorché vogliono addirittura abolire questo articolo. Tanto più che, come essi sanno, in tutta l'organizzazione difensiva del nostro paese, non soltanto per quanto riguarda l'esercito ma anche, per esempio, la pubblica sicurezza, vi deve essere questa possibilità per gli organi governativi, altrimenti si arriverebbe a conclusioni che tutti noi dovremmo riconoscere inammissibili: si pensi alle restrizioni esistenti circa i matrimoni degli appartenenti alle forze armate e alle limitazioni di età, restrizioni e limitazioni che potrebbero sembrare ingiustificate a una considerazione superficiale, ma che, viceversa, devono essere ritenute necessarie e rispondenti alle esigenze dei servizi, se si tengono presenti le esperienze ormai da lungo tempo acquisite.

L'onorevole Guadalupi ha anche inteso rivolgermi un amichevole rimprovero per la parte finale della mia relazione nella quale si legge che gli ufficiali dell'esercito, pur essendo organizzativamente i più indicati ad associarsi per la tutela dei loro diritti, hanno preferito rimettersi esclusivamente al Parlamento per il riconoscimento delle loro rivendicazioni. Il collega ha veduto in questa mia affermazione una critica al comportamento di altre categorie di statali e specialmente dei magistrati. Io penso che l'onorevole Guadalupi non abbia esattamente interpretato il mio pensiero e, pur dandogli atto della perfetta cortesia usata nel muovermi questo rimprovero, ritengo mio dovere precisare il valore e il significato della mia affermazione: io non ho affatto inteso discutere della legittimità dell'uso di un diritto sancito dalla Costituzione, ma ho soltanto voluto sottolineare il fatto che gli ufficiali, pur disponendo di questo diritto di cui avrebbero potuto meglio di ogni altra categoria servirsi, per la organizzazione già esistente, hanno preferito aspettare in silenzio, fidando nel Governo e negli istituti parlamentari.

A ulteriore dimostrazione di questo concetto e per dar modo alla Camera di giudicare il mio pensiero e le critiche rivoltemi dall'onorevole Guadalupi, mi permetto di leggere il punto incriminato della mia relazione: « È doveroso — dice il documento citato — cominciare a soddisfare le giustificate aspirazioni degli ufficiali, unica categoria di dipendenti statali, che, pur trovandosi in condizioni assai più dure di qualsiasi altra categoria a causa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

dell'accennato sfollamento, ha rigorosamente obbedito alle leggi e si è rimessa unicamente al Governo e al Parlamento per ottenere l'accoglimento delle sue più che giustificate richieste. Con esemplare prova di vera fermezza, coloro cui è affidato l'esercizio della forza a difesa della patria, non hanno voluto imitare i dipendenti delle altre amministrazioni nel tentativo di farsi ragione da sé. Il Parlamento non può essere insensibile, di fronte a un atteggiamento così dignitoso, che è di conforto in un periodo in cui si assiste alla formazione di sindacati di dipendenti statali e in cui si sono visti ricorrere allo sciopero perfino i magistrati! Urge rendere giustizia ai dignitosi custodi della nostra indipendenza e della nostra libertà, senza le quali è vano presumere di attuare la giustizia sociale».

Come i colleghi possono rilevare, non vi è nelle mie parole una negazione del diritto costituzionale allo sciopero, ma soltanto un richiamo all'attenzione del Parlamento del fatto che una categoria di dipendenti statali — che, per la organizzazione già esistente dei loro quadri, sarebbe riuscita meglio di ogni altra a farsi ragione da sé — appunto perché considerati i tutori della forza a difesa dello Stato, della forza non si sono voluti servire in alcuna maniera. Essi si sono rimessi esclusivamente al Parlamento e sono sicuro che il Parlamento saprà apprezzare il gesto di questa categoria di fedeli servitori dello Stato, silenziosi, forti, appunto forti perché sanno al momento opportuno far tacere le loro pretese, proprio perché vogliono dimostrare quale sia la loro fedeltà nei confronti dello Stato. E noi, organo fondamentale dello Stato, dobbiamo, attraverso l'approvazione di questo disegno di legge, dimostrare come un gesto di tale dignità sia dal Parlamento italiano dovutamente apprezzato. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. L'ampia discussione svoltasi in questa sede e la completa relazione dell'onorevole Codacci Pisanelli mi esimerebbero dal compito di fare un lungo discorso. Tuttavia ritengo opportuno rispondere agli oratori, specialmente di opposizione, su alcuni punti che finora non hanno avuto sufficiente illustrazione.

Il principale attacco mosso dall'onorevole Guadalupi a questo disegno di legge è che esso sarebbe intempestivamente presentato, in quanto non si può concepire una legge su-

gli organici — egli ha detto — senza una preventiva legge sull'ordinamento dell'esercito. Ha detto su questo punto anche l'onorevole Cuttitta: « sarebbe come se noi preparassimo il vestito senza sapere qual'è il corpo umano al quale il vestito deve servire ».

La risposta, onorevole Guadalupi e onorevole Cuttitta, a questa osservazione è molto semplice. Sappiamo anche noi che la logica legislativa vorrebbe che fosse presentato prima il disegno di legge sull'ordinamento, ma innanzi tutto devo fare osservare che il carattere di provvisorietà di questa legge, in relazione appunto alla futura emanazione di un ordinamento generale dell'esercito, è così chiaro che non lascia luogo a dubbi, in quanto è detto chiaramente nell'articolo 1 del disegno di legge: « in attesa che venga stabilito il nuovo ordinamento relativo all'esercito, gli organici degli ufficiali dell'esercito sono transitoriamente fissati come segue ».

Dunque è chiaro che si tratta di una legge a carattere temporaneo, a carattere transitorio, in attesa proprio dell'ordinamento dell'esercito, sicché il concetto che gli organici dell'esercito, cioè i quadri, debbano essere subordinati e coordinati all'ordinamento definitivo dell'esercito è già espresso nella legge.

E perché mai — si domanda — non presentate in questo momento anche la legge sull'ordinamento dell'esercito ?

La risposta è semplicissima: un ordinamento dell'esercito, in questo momento, non potrebbe avere che un carattere di provvisorietà e di transitorietà in rapporto a quella che è la situazione internazionale e alla nostra posizione rispetto al trattato di pace.

Sono note a tutti le limitazioni del trattato di pace, dell'articolo 61, è noto a tutti l'orientamento della nostra politica internazionale nel senso dell'abolizione delle clausole limitatrici del trattato di pace. Ed allora, se in questo momento l'aspirazione di ciascuno di noi è che, con l'abolizione delle clausole limitatrici del trattato di pace, il nostro esercito e le nostre forze armate possano acquistare un maggiore respiro di dilatazione, al punto da essere efficienti e complete per la difesa della nazione, è chiaro conseguentemente che un ordinamento definitivo in questo momento non sia possibile presentare, quando ancora è in sospeso la questione della soppressione delle clausole limitatrici del *diktat*, soppressione che ciascuno di noi si augura avvenga quanto prima.

Ha creduto l'onorevole Guadalupi di trovare in una dichiarazione del ministro chissà quali oscuri significati. L'onorevole

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

Guadalupi ha detto che il ministro, in sede di Commissione, avrebbe pronunciato questa frase: « L'ordinamento non è presentabile nella situazione attuale, perché è all'esame un profondo mutamento di struttura delle nostre forze armate ». Il che vuol dire — afferma l'onorevole Guadalupi — che noi adeguiamo il nostro ordinamento alla volontà altrui ed agli ordini di generali stranieri. Affermazione, questa, completamente gratuita e che tradisce il pensiero del ministro.

Il ministro ha detto, invece, (ed io non posso che confermare questa sua dichiarazione e questa sua impostazione) che mutamenti di struttura sono in previsione, mutamenti di struttura sono in esame, ma non in relazione all'adeguamento della nostra volontà a quella altrui, il che è assolutamente escluso, ma in rapporto appunto alla soppressione delle clausole limitatrici del *diktat*.

Tuttavia, noi abbiamo urgenza di presentare l'organico dell'esercito, urgenza sotto un triplice aspetto. Anzitutto, gli organici precedenti rimontano al 1948, e sono fatti sulla base della situazione del 1946. Il decreto legislativo è del 1948, ma la situazione a cui si riferisce è quella del 1946. Altre sono le esigenze dell'esercito del 1951 rispetto a quella che era la situazione dell'esercito nel 1946!

In secondo luogo, occorre considerare che gli organici del 1946-48 furono attuati con un criterio di proporzionalità di distribuzione degli ufficiali secondo le varie armi, mentre secondo l'organico attuale si è tenuto maggiore conto dell'impiego dei diversi quadri, secondo le loro funzioni, secondo le funzioni degli ufficiali e secondo i maggiori sviluppi della tecnica, specialmente nel quadro delle forze armate.

In terzo luogo, non occorre che ripeta quanto ho detto poco fa: che tenerli già pronti e a disposizione dei buoni quadri per quelli che possono essere gli ulteriori sviluppi delle nostre forze armate, mi sembra — come ha osservato poco fa il relatore — un atto di saggezza, perché le truppe non si improvvisano, anche per le truppe è necessaria una preparazione, ma è certo che i quadri non si improvvisano, e specialmente non si improvvisano gli alti gradi dell'esercito.

E questo è uno dei punti sui quali maggiormente si sono appuntati gli strali dell'opposizione: si è parlato di inflazione di generali, di esercito di generali. Così è stato detto, come se si possa concepire che le nostre forze armate possano essere divise in tanti enti, in tante unità militari quanti sono i generali.

Insomma, si è detto: voi ci proponete l'approvazione di un ordinamento in cui sono compresi 167 generali, pur avendo, in questo momento, 250 mila uomini di truppa, secondo le limitazioni del trattato di pace.

Errore gravissimo, perché non è che noi abbiamo concepito un generale per ogni frazione di 250 mila unità di truppa.

Come ha già accennato l'onorevole relatore e come io devo doverosamente esporre alla Camera, l'impiego degli ufficiali generali è diverso dal semplice comando delle grandi unità. Promisi all'onorevole Guadalupi che avrei dato una dimostrazione più completa di quella che fu data dall'onorevole ministro in sede di Commissione circa l'impiego degli ufficiali generali di corpo di armata.

Il Governo nel disegno di legge proponeva 25 generali di corpo di armata; il Senato ha ridotto il numero a 21. Posso dimostrare agevolmente come il numero concesso dal Senato sia inferiore al nostro fabbisogno. Il capo di stato maggiore dell'esercito, il segretario generale dell'esercito, il comandante generale dell'arma dei carabinieri, il comandante generale delle guardie di finanza, il presidente del tribunale supremo militare, 11 comandanti militari territoriali, 4 designati comandanti di scacchieri operativi, il presidente di sezione dell'esercito del consiglio superiore delle forze armate, il presidente del centro alti studi militari, il comandante del sud-Europa, il comandante del gruppo permanente di Washington; questi sono i comandanti di corpo d'armata, che in questo momento sono impiegati nelle nostre forze armate.

D'altra parte, se l'onorevole Guadalupi e i colleghi dell'opposizione avessero esaminato esattamente la posizione legislativa allo stato attuale, si sarebbero accorti che l'aumento da 17 unità di generali di corpo di armata, quale era secondo la legge del 1948, a 21 unità, numero approvato dal Senato, in realtà non costituisce una novità, perché successivamente alla legge 20 gennaio 1948 intervenne il decreto legislativo 7 maggio 1948, che consentì un aumento di 12 unità di generali, indistintamente tra i vari gradi di generale, e 4 unità furono assegnate ai comandanti di corpo d'armata. Sicché, in base ad una disposizione legislativa in vigore, in atto, i comandanti di corpo d'armata sono già 21. Pertanto, avendo il Senato limitato a 21 il numero dei comandanti di corpo d'armata, non ha fatto altro che sanzionare una situazione già esistente.

Non ho bisogno, credo, di aggiungere altro, a meno che gli onorevoli deputati non

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

mi chiedano addirittura la dimostrazione dell'impiego di tutti i generali di divisione e di brigata. L'ho qui, a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

Devo dire, invece, qualche cosa circa la parte economica del disegno di legge. Specialmente nell'altro ramo del Parlamento sono state sollevate preoccupazioni di carattere economico. Il Ministero non è stato insensibile a queste preoccupazioni. E perciò propone, con l'articolo 2 del disegno di legge, che gli aumenti siano attuati gradualmente. Non si tratta di aumenti di grande importanza, specialmente per quel che riguarda gli ufficiali generali; mi riferisco agli ufficiali generali, perché devo ritenere che le sole critiche siano rivolte ad essi; non vi sono state critiche per i gradi da colonnello in giù. Specialmente per gli ufficiali generali, si tratta di lievissime differenze, che portano ad una lievissima maggiore spesa.

Debbo dire, però, che il Ministero, preoccupato di non far gravare in un solo bilancio l'onere della maggiore spesa, ha proposto che la spesa sia ripartita in tre annualità, proponendo che la legge abbia effetto dal 1° gennaio 1951. Su questo punto desidero dire una parola all'onorevole Guadalupi, il quale ha chiesto che la legge abbia effetto dal 1° gennaio 1952. Onorevole Guadalupi, ella deve tener conto che all'atto della presentazione del disegno di legge (novembre 1950), il 1° gennaio 1951 — data alla quale si richiedeva che risalisse l'applicazione del disegno di legge — non era ancora trascorso; cosicché, oggi, non di retroattività della legge noi sostanzialmente possiamo parlare, ma di attuazione di un programma che era stato già previsto nel novembre 1950 per coprire un fabbisogno di ufficiali e per completare i nostri quadri rispetto ad un triennio che doveva aver inizio nel 1951, perché altrimenti noi saremmo in ritardo per il completamento dei nostri quadri e, quindi, per l'efficienza degli organici del nostro esercito.

Perciò è necessario far risalire l'efficacia della legge al 1° gennaio 1951, perché, diversamente, il nostro programma, che avrebbe dovuto attuarsi e che secondo le esigenze delle nostre forze armate deve attuarsi in un triennio, non si attuerebbe più nel triennio 1951-1953, bensì nel triennio 1952-54., con evidenti inconvenienti per quel che concerne l'efficienza delle nostre forze armate.

Mi riservo di rispondere partitamente alle singole proposte di emendamento e, soprattutto, alla proposta dell'onorevole Cuttitta relativa alla istituzione del grado di generale

di corpo d'armata per l'arma dei carabinieri, allo scopo di assicurare permanentemente all'arma dei carabinieri il comando di un generale dell'arma stessa.

Raccomando, infine, alla Camera la più sollecita approvazione di questo disegno di legge. È nell'animo, nel cuore e nell'attesa di tutti che le forze armate italiane riprendano la loro antica efficienza. Se vicende dolorose della nostra storia ridussero in un certo momento le nostre forze armate in condizioni di minore efficienza, i compiti di difesa che ci sono oggi assegnati dalla nostra posizione internazionale fanno incombere più che mai su noi l'obbligo di essere vigili assertori di una ripresa dell'efficienza e della funzionalità delle nostre forze.

Nessuna limitazione vi è, nel trattato di pace, per quanto riguarda i quadri organici. Ebbene, cominciamo da questi; alle truppe penseremo quando il trattato di pace ce lo consentirà. Oggi pensiamo ai quadri, comunque pensiamo alla difesa della nazione senza velleità di spirito aggressivo, che sarebbe contrario ai nostri principi costituzionali, pensiamo alla difesa del nostro paese e soprattutto, sia detto una volta per sempre, sia detto energicamente da questo banco, di fronte all'opposizione, di fronte alle affioranti frecciate in questo e nell'altro ramo del Parlamento, secondo le quali noi staremmo ponendo il nostro esercito e le nostre forze armate in condizioni di servilità e di dipendenza di fronte alle nazioni straniere... (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

SACCENTI. L'avete già venduto l'esercito italiano! (*Vive proteste al centro e a destra*).

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*... sia detto con tutta la forza, con tutto il vigore, che la profonda italianità del Governo... (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Voi volete soffocare la voce dell'italianità! (*Rumori all'estrema sinistra*). Io vi rispondo che stiamo trattando in condizioni dolorose di disparità economica e finanziaria, ma in condizioni di parità morale con tutte le altre nazioni del mondo; e ricordate che là dove è condizione di parità morale tra i singoli è assicurata la libertà e l'indipendenza per tutti! (*Applausi al centro e a destra — Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

SULLO, *Segretario*, legge:

« In attesa del nuovo ordinamento dell'Esercito, a decorrere dal 1° gennaio 1951 gli organici degli ufficiali dell'Esercito per le armi, per i servizi e per i gradi di cui appresso, sono fissati come segue:

Ufficiali generali.

Generali di corpo d'armata	21
Generali di divisione	34
Generali di divisione dei carabinieri	4
Tenente generale del servizio tecnico di artiglieria	1
Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione	1
Tenente generale del servizio automobilistico	1
Tenente generale medico	1
Tenente generale commissario	1
Generali di brigata	87
Generali di brigata dei carabinieri	8
Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria	2
Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione	2
Maggiori generali del servizio automobilistico	2
Maggiori generali medici	4
Maggiori generali commissari	2
Maggiore generale di amministrazione	1
Maggiore generale veterinario	1

« Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di Corpo d'armata cui sia conferita la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa, nonché l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.

« Gli ufficiali superiori ed inferiori del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione sono compresi negli organici degli ufficiali dell'arma o servizio di provenienza.

« Il loro numero è fissato come appresso:

Servizio tecnico di artiglieria:

Colonnelli	10
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani	77

Servizio tecnico della motorizzazione:

Colonnelli	10
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani	66

« Nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico, il numero degli ufficiali di cui agli organici sopra indicati è diminuito, di volta in volta, di altrettante unità, quanti sono gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione dello stesso grado appartenenti alla stessa arma o servizio ».

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella unita all'articolo 1.

SULLO, *Segretario*, legge:

Ufficiali superiori e inferiori.

ARMI E SERVIZI	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni
Carabinieri	28	134	159	514	581
Fanteria	225	586	1.001	2.001	2.107
Cavalleria	21	56	94	190	200
Artiglieria	135	351	599	1.198	1.262
Genio	61	158	266	540	563
Servizio automobilistico	22	88	170	320	356
Servizio sanitario (medici)	34	153	191	416	252
Servizio sanitario (chimici farmacisti)	2	12	20	40	26
Servizio di commissariato (commissari)	15	40	70	142	93
Servizio di commissariato (sussistenza)	1	12	24	92	97
Servizio di amministrazione	13	75	155	393	272
Servizio veterinario	2	10	19	35	24

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. I seguenti emendamenti all'articolo 1 sono stati svolti durante la discussione generale:

« Al primo comma (rigo secondo), sostituire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1951, con le parole: dal 1° gennaio 1952 ».

GUADALUPI, AMADEI, LUZZATTO, PAJETTA GIULIANO, ROVEDA, AZZI, NASI, GERACI, COSTA, ANGELUCCI MARIO.

« Sotto la voce: Ufficiali generali, premettere:

Generale di armata 1
Generali designati di armata 2

Dopo la voce:

Generali di corpo di armata 21

intercalare:

Generale di corpo d'armata dei carabinieri 1 »

CUTTITTA.

L'onorevole Cuttitta, inoltre, ha presentato, e già svolto, un emendamento al primo comma eguale a quello Guadalupi.

Gli onorevoli Giammarco, Petrilli, Cremaschi Carlo, Tozzi Condivi, Spiazzi, Vocino, Driussi, Meda, Coppi Alessandro, Riva, Rivera e Delli Castelli Filomena propongono, dopo le parole, « maggiori generali medici » di aggiungere: « maggiore generale chimico-farmacista, 1 ».

L'onorevole Giammarco ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GIAMMARCO. L'attuale ordinamento dell'esercito, per quanto riguarda il servizio sanitario, contempla due distinti ruoli di ufficiali: quello degli ufficiali medici, con il grado massimo di maggior generale, e quello degli ufficiali chimici farmacisti, col massimo grado di colonnello.

Il disegno di legge che stiamo discutendo apporta notevoli varianti a questo servizio, elevando a tenente generale il grado massimo per i medici, introduce per gli altri servizi (amministrazione e veterinaria) il grado di maggiore generale, ma lascia inalterato il grado massimo di colonnello per i chimici farmacisti.

Ora, questa mancata istituzione del grado di maggior generale, per i chimici farmacisti, non è giustificata, inquantoché sarebbe questo l'unico servizio che mancherebbe del grado di maggior generale. Eppure il servizio chimico-farmacista è uno dei servizi più delicati, prima di tutto perché ad esso fanno

capo tutte le farmacie dei complessi ospedalieri militari; ma più di tutto perché ad esso fa capo il servizio chimico, che prima era autonomo e che, in questi tempi, va assumendo, di giorno in giorno, importanza eccezionalmente alta.

Bisogna osservare inoltre che il personale che è chiamato a coprire i posti di chimico-farmacista deve avere due lauree: una in chimica e l'altra in farmacia, seguendo un corso di studi di ben sette anni. È il solo personale che deve compiere un così rigoroso ciclo di studi, e noi gli riserveremo una carriera più che limitata.

Allo scopo di equiparare il grado massimo di tutti i servizi e anche di rendere possibile uno svolgimento di carriera adeguata per persone che devono essere munite di un doppio titolo accademico, io mi sono permesso di presentare questo emendamento aggiuntivo, che mira ad introdurre anche per i chimici farmacisti il grado massimo di maggiore generale. Raccomando vivamente ai colleghi di accoglierlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ceccherini ha proposto di aggiungere alla tabella degli ufficiali generali, dopo « maggiore generale veterinario », « maggiore generale del genio ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1 ?

CODACCI PISANELLI, Relatore. Quanto all'emendamento Guadalupi, la Commissione non può accettarlo, perché avendo la Commissione stessa più volte auspicato, con numerosi ordini del giorno, la presentazione di questo disegno di legge, desidera che si mantenga la data di efficacia del 1° gennaio 1951, senza arrivare a quella del 1° gennaio 1952, la quale non sarebbe accettabile.

Quanto all'emendamento Cuttitta, l'onorevole collega avrà notato nella relazione come il suo punto di vista non sia lontano da quello del relatore, il quale ha fatto presente come nella organizzazione gerarchica per eccellenza venga a mancare il vertice. Tuttavia, il suo emendamento lascia a desiderare dal lato tecnico, inquantoché prevede un generale di armata. Ora, il generale di armata può aversi solo in tempo di guerra. Quando sarà necessario, la legge stessa provvederà ad istituirlo. (Interruzione del deputato Cuttitta). Mi consenta, onorevole Cuttitta, ella sa la stima che ho per lei; ma dal punto di vista di organico militare il parlare di un generale d'armata non sarebbe tecnicamente corretto. Così per quanto riguarda il generale designato

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

d'armata. Come l'onorevole Cuttitta avrà rilevato, nel progetto governativo era prevista questa designazione. Tuttavia si ritiene opportuno trattare l'argomento nella legge che riguarda tutte e tre le forze armate. Dovendosi, in altri termini, arrivare alla unificazione delle forze armate (cui si è dato inizio attraverso l'istituzione di un unico Ministero della difesa), si ritiene opportuno che di questa designazione al comando d'armata si parli in una legge che non riguardi esclusivamente l'esercito ma tutte e tre le forze armate. Questo disegno di legge è già dinanzi al Senato e verrà presto al nostro esame. Quindi l'onorevole Cuttitta vede che su questo punto posso aderire al suo emendamento ma ritengo opportuno deferire la questione ad altra sede.

Quanto al generale di corpo d'armata dei carabinieri, non sono d'accordo con l'onorevole Cuttitta, perchè egli vorrebbe che il comando dell'arma dei carabinieri, che ha sempre tenuto ad essere chiamata arma e quindi ad essere considerata parte dell'esercito, sia affidato ad un generale proveniente dai carabinieri.

Ma per costante tradizione, proprio per considerare i carabinieri parte dell'esercito, si è sempre preferito che loro comandante fosse un generale dell'esercito e non un generale proveniente specificamente dai carabinieri. Sono d'accordo che questa soluzione presenta alcuni inconvenienti, perchè chi non proviene direttamente dall'arma non può rendersi ben conto di tutte le sue esigenze. Tuttavia questo è capitato più volte: vi sono armi che hanno avuto come comandanti generali che non provenivano da quelle armi; e l'esperienza dimostra che questi generali hanno saputo comprendere le tradizioni, le esigenze e le aspirazioni di ciascuna arma. È appunto per rimanere fedeli a questo principio che i carabinieri siano considerati la prima arma e quindi parte dell'esercito che ritengo preferibile che comandante dei carabinieri rimanga un generale dell'esercito.

RUSSO PEREZ. Se è arma, rimane arma anche se la comanda un generale proveniente dai carabinieri.

CODACCI PISANELLI, Relatore. Ma è maggiormente accentuato questo carattere di arma con un generale dell'esercito.

CUTTITTA. I carabinieri hanno sempre fatto parte dell'esercito anche quando non avevano comandanti di corpo d'armata: è stata sempre la prima arma che ha fatto parte dell'esercito.

CODACCI PISANELLI, Relatore. Il carattere di appartenenza all'esercito viene

meglio affermato se il comando dell'arma è affidato ad un generale dell'esercito: questo a giudizio della Commissione.

Quanto all'emendamento Giammarco, la Commissione fa presente che, essendo stato ammesso un maggiore generale al servizio veterinario, a maggiore ragione, senza dubbio, deve essere ammesso un maggior generale chimico farmacista. Quindi la Commissione è favorevole all'emendamento Giammarco.

Sono spiacente che l'onorevole Ceccherini non abbia potuto illustrare il suo emendamento, perchè forse avrebbe potuto chiarirlo meglio. La Commissione non può accoglierlo, anche qui per ragioni tecniche, perchè si parla di un maggior generale del genio. Ora il genio non figura a sé. È considerato come arma ma non vi è un servizio tecnico del genio. Si sta considerando l'opportunità dell'istituzione di un servizio tecnico del genio e, se vi sarà provveduto, la legge che istituirà tale servizio potrà anche prevedere l'istituzione di un maggior generale del genio. Istituirlo adesso sarebbe precorrere gli eventi. Viceversa aggiungo che per quanto riguarda il genio come arma, la situazione è diversa e si rientra, come i colleghi hanno visto, fra i generali che possono essere reperiti da tutte le armi. Vi è quindi differenza fra i generali d'arma e i generali del servizio tecnico, il quale ancora non è stato istituito, ma al quale, come detto, si sta pensando.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Quanto al primo emendamento Cuttitta, il Governo non solamente è contrario, ma raccomanda vivamente che il disegno di legge sia approvato nel testo della Commissione. La decorrenza dal 1° gennaio 1951 — non ho bisogno di ripeterlo — è una necessità, una esigenza organica imposta dal fatto che l'attuazione del programma predisposto proprio in previsione di questo disegno di legge debba farsi in tre anni a cominciare dall'anno in corso. (*Commenti*).

GUADALUPI. Altrimenti molti alti ufficiali non rimangono in servizio: questa è la morale della favola.

JANNUZZI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ella la morale della favola se la tenga per conto suo e dimostri quello che afferma. (*Proteste all'estrema sinistra*).

Quanto al secondo emendamento Cuttitta, mi associo a ciò che ha detto l'onorevole relatore circa il generale d'armata: i generali d'armata non vi sono in tempo di pace; ma

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

soltanto in tempo di guerra. Per quanto riguarda i generali designati d'armata, dovrei dire di essere d'accordo, perché il Governo, nella formulazione originaria del disegno di legge, propose l'istituzione del grado di generale designato d'armata; senonché debbono apertamente dichiarare che a noi preme l'approvazione di questo disegno di legge e che, lasciando in altra sede l'esame di questa questione, mi auguro che il Senato possa concordare col punto di vista della Commissione e perciò non insisto circa la richiesta originaria.

Circa poi la questione del generale di corpo d'armata dei carabinieri, oltre le considerazioni così egregiamente esposte dall'onorevole relatore, mi permetto di osservare che esiste una legge del 1943 la quale dà facoltà al Governo di nominare comandante dell'arma dei carabinieri o un generale di corpo d'armata dell'esercito o un generale di divisione dei carabinieri, e il Governo di questa facoltà si è avvalso due volte. Ora, se voi istituite il grado di generale di corpo d'armata dei carabinieri, togliete praticamente al Governo questa facoltà e ciò è in contrasto con la natura stessa dell'arma dei carabinieri, la quale mentre ha da una parte dei suoi compiti di istituto che sono compiti di polizia, è dall'altra un corpo schiettamente militare.

Questa facoltà quindi per cui il Governo può, secondo la situazione di un determinato momento, secondo che lo reputi opportuno, nominare comandante generale dell'arma dei carabinieri un generale di corpo d'armata dell'esercito o un generale di divisione dell'arma stessa dei carabinieri, è una facoltà che deve essere lasciata al Governo appunto in relazione a quella valutazione che il Governo può fare della opportunità del momento. È quindi una facoltà che il Governo vuole che gli sia riserbata, è una facoltà che non credo la Camera vorrà negargli.

Circa l'emendamento Giammarco, il Governo è spiacente di non poter concordare con l'opinione della Commissione. Qui non si tratta, onorevole Giammarco — io mi rimetto d'altronde alla decisione del Parlamento — di considerare le lauree, qui non si tratta di una questione di dignità: qui si tratta di una questione di funzioni. Ora, il servizio chimico farmaceutico è alle dipendenze del servizio sanitario, per il quale sono previsti già un tenente generale e quattro maggiori generali.

Circa l'emendamento Ceccherini, non posso che ripetere quanto ha detto l'onorevole relatore. Il servizio tecnico del genio è stato abo-

lito, tanto vero che in questi giorni ci siamo occupati di una legge sull'anzianità dei colonnelli del genio. Abolito il servizio tecnico del genio, deve essere conseguentemente abolito il grado di maggior generale del genio. Ho detto in altra sede che è in previsione la ricostituzione di quel servizio, e in quella sede se ne riparlerà. Ma in questa sede sarebbe, quanto meno, intempestivo e prematuro.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Signor Presidente, nell'ultimo comma del paragrafo III della relazione è detto: «Sembra, inoltre, al relatore che converrebbe aumentare di uno il numero dei colonnelli del commissariato, anche a costo di ridurre nella stessa misura il numero dei tenenti colonnelli, così da far ricoprire da un colonnello commissario la carica di segretario e capo ufficio tecnico della commissione centrale collaudi in appello per le forze armate».

In relazione a quanto sopra, propongo, a nome della Commissione, che nella tabella unita all'articolo 1, alla voce «Servizio di commissariato», alla colonna «colonnelli», al posto di «15» si sostituisca «16».

GUADALUPI. Credo che stiamo innovando, perché è un emendamento non presentato nella forma di rito, ma contenuto nella relazione!

PRESIDENTE. Onorevole Guadalupi, per prassi costante, e per logica di cose, la Commissione può in qualsiasi momento proporre emendamenti al suo testo.

Passiamo ai voti. Onorevole Guadalupi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUADALUPI. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guadalupi, tendente a sostituire, al primo comma, la decorrenza dal 1° gennaio 1951 con la decorrenza dal 1° gennaio 1952.

(Non è approvato).

È così assorbito l'identico emendamento Cuttitta.

Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione:

«In attesa del nuovo ordinamento dell'Esercito, a decorrere dal 1° gennaio 1951 gli organici degli ufficiali dell'Esercito per le armi, per i servizi e per i gradi di cui appresso, sono fissati come segue:

«È approvato».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

Onorevole Cuttitta mantiené il suo secondo emendamento all'articolo 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CUTTITTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Cuttitta, diretta a premettere, sotto la voce « Ufficiali generali »:

« Generale di armata, 1; Generali designati di armata, 2 ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione il primo alinea nel testo della Commissione:

« Ufficiali generali: Generali di corpo d'armata, 21 ».

(È approvato).

Passiamo al secondo emendamento Cuttitta, tendente ad intercalare, dopo l'alinea già votato: « Generale di corpo d'armata dei carabinieri, 1 ».

RUSSO PEREZ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO PEREZ. Io ho la pessima abitudine di dire quello che penso. Orbene, penso che la risposta della Commissione, in opposizione all'emendamento Cuttitta, sia eretica. La Commissione dice: comandante supremo dell'arma dei carabinieri deve essere un qualsiasi generale proveniente dalle armi di fanteria, di cavalleria, ecc. Giudicate voi se viceversa non abbia ragione l'onorevole Cuttitta il quale dice: il comandante supremo dell'arma dei carabinieri deve essere un ufficiale proveniente dall'arma dei carabinieri.

Quali obiezioni si son fatte alla tesi dell'onorevole Cuttitta? Una è quella del sottosegretario di Stato: vi è una legge del 1943 la quale stabilisce che comandante supremo dell'arma possa essere appunto un qualsiasi generale proveniente da qualsiasi arma. E che importa ciò? Non siamo qui appunto per fare delle leggi nuove? Quindi, esisterà la legge del 1943 e ne esisterà, se voterete l'emendamento Cuttitta, una più saggia, la quale dirà che il comandante dell'arma dei carabinieri dovrà essere un ufficiale proveniente dai carabinieri.

L'altra obiezione è quella fatta dal relatore: L'opportunità di sottolineare che anche i carabinieri appartengono all'esercito consiglia la nomina di un comandante che dall'esercito provenga.

Onorevole Codacci Pisanelli, ella è un giurista e quindi comprenderà la debolezza di questo argomento. O i carabinieri sono

già arma o non lo sono. Se lo sono già, non li fa diventare arma il fatto che il loro comandante provenga dall'esercito; se lo sono, non vi è ugualmente bisogno di questo strano accorgimento.

Sono argomenti troppo fragili. Sarebbe lo stesso dire che è opportuno che il comandante delle guardie di finanza debba essere un generale proveniente dalla cavalleria e non dalla guardia di finanza.

CHATRIAN, *Presidente della Commissione*. È proprio così: proviene dalla cavalleria.

RUSSO PEREZ. Appunto: è un errore. E l'esistenza di un errore non ci consiglia di ripeterlo. Sarebbe un assurdo, poi, sostenere che nell'arma dei carabinieri non si può trovare un ufficiale che sia capace di comandare tutti i carabinieri.

CHATRIAN, *Presidente della Commissione*. Non si tratta di una gendarmeria, ma dell'esercito.

RUSSO PEREZ. Allora aboliamo l'arma dei carabinieri. E poi, onorevole Chatrian, in qualcuno, pessimista, può nascere il sospetto che già sia stato scelto colui che deve fare il comandante supremo e ci si voglia servire di una questione di principio per lasciar passare il contrabbando. Sapete che coi principi si giustifica tutto.

Quindi, anche perché non rimanga nell'animo di chicchessia questo sospetto, prego gli onorevoli colleghi di accogliere l'emendamento Cuttitta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cuttitta.

(Non è approvato).

Pongo in votazione i successivi alinea fin dove si inserisce l'emendamento Giammarco:

Generali di divisione	34
Generali di divisione dei carabinieri . . .	4
Tenente generale del servizio tecnico di artiglieria	1
Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione	1
Tenente generale del servizio automobilistico	1
Tenente generale medico	1
Tenente generale commissario	1
Generali di brigata	87
Generali di brigata dei carabinieri . . .	8
Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria	2
Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione	2

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

Maggiori generali del servizio automobilistico 2
 Maggiori generali medici 4
 (*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'emendamento Giammarco, accettato dalla Commissione, mentre il Governo si è rimesso alla Camera:

« Maggiore generale chimico-farmacista 1 ».
 (*È approvato*).

Pongo in votazione i successivi alinea:

Maggiori generali commissari 2
 Maggiore generale di amministrazione . . . 1
 Maggiore generale veterinario 1
 (*Sono approvati*).

A questo punto vi è l'emendamento Ceccherini tendente ad aggiungere: « Maggiore generale del genio ». Poiché l'onorevole Ceccherini non è presente, si intende che abbia ritirato questo emendamento.

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1 nel testo della Commissione, e la tabella unita, delle quali è già stata data lettura.

(*Sono approvate*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura. SULLO, *Segretario*, legge:

« Salvo quanto disposto nel 3° comma del presente articolo per i generali di Corpo d'armata, di divisione e di brigata, gli organici stabiliti con l'articolo 1 della presente legge, nei ruoli e gradi in cui presentano aumenti rispetto agli organici fissati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti gradualmente sotto le date del 1° gennaio 1951, del 1° gennaio 1952 e del 1° gennaio 1953, frazionando gli aumenti stessi in tre parti uguali. Qualora la ripartizione dia resto consistente in una unità, questa sarà portata in aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951; qualora il resto consista in due unità, una di esse sarà aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951, l'altra parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1952.

« Gli aumenti di organico consistenti in una sola unità saranno attuati sotto la data del 1° gennaio 1951, gli aumenti consistenti in due unità saranno attuati per una unità sotto la data del 1° gennaio 1951, per l'altra sotto la data del 1° gennaio 1952.

« Gli aumenti che gli organici di cui all'articolo 1 della presente legge presentano nei gradi di generale di Corpo d'armata, gene-

rali di divisione e generali di brigata rispetto agli organici stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti sotto le date del 1° gennaio 1951 e 1° luglio 1951, frazionando gli aumenti stessi in due parti eguali.

« Prima di procedere alla ripartizione di cui ai commi precedenti saranno computate, negli organici stabiliti con l'articolo 1, le eccedenti esistenti nei vari ruoli e gradi rispetto agli organici di cui al decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha già svolto, in sede di discussione generale, il suo emendamento tendente a premettere il seguente comma:

« Gli organici degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori stabiliti dal precedente articolo 1, nei ruoli e gradi in cui presentano aumenti, saranno raggiunti, in primo luogo, richiamando nel servizio permanente effettivo, a domanda, quelli di essi che, collocati nella riserva per effetto del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, raggiungono i limiti di età fissati dalla presente legge, in data posteriore al 1° gennaio 1951 ».

L'onorevole Foderaro ha proposto, al primo comma, dopo le parole « e di brigata », di aggiungere « e per i colonnelli dell'arma dei carabinieri »; e al terzo comma, dopo le parole « generali di brigata », di aggiungere « e di colonnelli dell'arma dei carabinieri ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunziato a svolgere questi emendamenti.

L'onorevole Marzarotto ha proposto, al terzo comma, dopo le parole « generali di brigata », di aggiungere « e nel grado di colonnello dei carabinieri ». Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARZAROTTO. Nell'arma dei carabinieri si trovano attualmente nel grado di tenente colonnello ottimi ufficiali, non pochi con anzianità anche di 10 anni, alcuni dei quali prossimi, ove non si modificino le disposizioni vigenti, a passare nella riserva, privando così la benemerita delle loro capacità e della loro esperienza. Oltre a ciò, da due anni, per le necessità del servizio, vennero costituite tre nuove legioni alle quali, quanto prima, ne verrà aggiunta una quarta. Al comando di queste legioni, per mancanza di colonnelli, furono preposti dei tenenti colonnelli. Si rende perciò opportuno, vorrei dire necessario, con l'allargamento dei quadri e dei limiti di età, di affrettarne la promozione, anche per evitare un ulteriore doloroso esodo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

Si ispira a tale scopo il mio emendamento il quale propone di frazionare l'aumento dell'organico nel grado di colonnello, contemplato nella presente legge — e che è di quattro unità — non già in tre scaglioni ma in due, come si farà per gli ufficiali generali, e con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio 1951.

Ove si consideri che siamo ormai al 1° gennaio 1952, l'anticipo di promozione per il grado di colonnello si ridurrà effettivamente ad una sola unità, ciò che avrà ripercussioni finanziarie di poco rilievo, tali da essere sopportate facilmente dagli stanziamenti ordinari che figurano in bilancio.

Signor Presidente, faccio miei i due emendamenti Foderaro e raccomando che siano approvati.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Dopo ciò che ha detto l'onorevole Marzarotto, la Commissione non può che accettare il suo emendamento, facendo però presente che, per completezza, è necessario tener conto degli emendamenti Foderaro, che sono più precisi al riguardo. In altri termini, mentre nel primo comma dell'articolo viene affermato il principio di carattere generale e poi nel terzo comma vi è una eccezione, il fatto che nel primo comma si faccia riferimento al terzo, implica la necessità di aggiungere una modificazione al terzo comma. In sostanza, la Commissione è favorevole all'emendamento Marzarotto, accogliendolo però nei termini proposti dall'onorevole Foderaro.

Quanto alla proposta Cuttitta, l'onorevole proponente sa che, accogliendosi la sua tesi, si attuerebbe un notevole sconvolgimento dell'attuale situazione degli organici. In quanto, se è vero che ci si riferisce a coloro che raggiungono i limiti di età dopo il 1° gennaio 1951, ci si riporta però ad una situazione che è del 1946. Noi abbiamo attuato un principio di retroattività nel senso di riferirci al 1° gennaio 1951, ma oltre questo limite riteniamo di non poter andare. L'onorevole Cuttitta tenga quindi presente che le sue aspirazioni sono state già parzialmente accolte e che la ulteriore retrodatazione al 1946 finirebbe per manifestarsi eccessiva e per far respingere anche il termine più moderato dall'altro ramo del Parlamento, notoriamente più rigoroso di noi in questa materia.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per gli emendamenti Foderaro e Marzarotto rilevo, in aggiunta alle considerazioni fatte dal relatore, che la questione diventa di scarsissima importanza: secondo la disposizione dell'articolo 2, sui quattro colonnelli in aumento due dovrebbero trovare collocamento al 1° gennaio 1951 e uno al 1° gennaio 1952: rimarrebbe soltanto un colonnello disponibile. Aderisco, quindi, all'emendamento, accettando però la più completa formulazione dell'onorevole Foderaro.

Quanto all'emendamento Cuttitta, concordo con il relatore. In sostanza, si tratta di richiamare in servizio gli ufficiali collocati in congedo di autorità per le note ragioni o a loro domanda. Ma costoro ci creerebbero gravi sperequazioni se risalissimo ai congedati del 1946, mentre tale inconveniente non esiste se ci limitiamo agli ufficiali collocati a riposo nel 1951.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cuttitta tendente a premettere all'articolo 2 il seguente comma:

« Gli organici degli ufficiali generali e degli ufficiali superiori stabiliti dal precedente articolo 1, nei ruoli e gradi in cui presentano aumenti, saranno raggiunti, in primo luogo, richiamando nel servizio permanente effettivo, a domanda, quelli di essi che, collocati nella riserva per effetto del regio decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, raggiungono i limiti di età fissati dalla presente legge, in data posteriore al 1° gennaio 1951 ».

(*Non è approvato*)

Pongo in votazione il primo emendamento Foderaro, fatto proprio dall'onorevole Marzarotto, che tende ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « e di brigata » le parole: « e per i colonnelli dell'arma dei carabinieri ».

(*È approvato*).

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero far presente un errore materiale, contenuto nella penultima riga del primo comma. Dove è detto « l'altra parte degli aumenti », dovrà essere così corretto: « l'altra alla parte degli aumenti ».

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. La Commissione è d'accordo in questa rettifica, in

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

quanto non si tratta che di un errore materiale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma, così rettificato ed integrato con l'emendamento Foderaro-Marzarotto.

(È approvato).

Al secondo comma non è stato presentato alcun emendamento. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al terzo comma vi è l'emendamento Marzarotto-Foderaro, diretto ad aggiungere, dopo le parole « generali di brigata », le parole « e di colonnelli dell'arma dei carabinieri ».

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto a me personalmente possa apparire chiara la dizione « generali di corpo d'armata, generali di divisione e generali di brigata », come estendentesi anche ai generali di divisione e di brigata dei carabinieri, pure ci terrei a precisarlo, perchè so che sono sorti dei dubbi di interpretazione su questo punto. Se la Commissione ritenesse di dover introdurre una precisazione in questo senso, il Governo ne sarebbe lieto, perchè il dubbio può sorgere dal fatto che nell'articolo 1 i generali di divisione dei carabinieri e i generali di brigata dei carabinieri sono appunto indicati con la dizione « generali di divisione dei carabinieri » e « generali di brigata dei carabinieri ». So che un dubbio è sorto su questo punto, e quindi, se può essere sufficiente il mio chiarimento messo a verbale, bene, ma se la Commissione ritiene di chiarire questo punto anche legislativamente il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. La Commissione?

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Per quanto riguarda una più precisa formulazione, la Commissione non avrebbe nessuna difficoltà ad aderire a quanto è stato fatto presente dal rappresentante del Governo. Tuttavia, sarebbe forse necessaria un'ulteriore precisazione, e quindi mi permetterei di suggerire di lasciare al coordinamento il compito di formulare nella maniera tecnicamente più precisa queste dichiarazioni rese dal Governo, in quanto potrebbe darsi che per le altre armi l'omissione di una espressa menzione suscitasse delle incertezze.

Se il rappresentante del Governo lo ritiene, noi possiamo accettare le sue dichiara-

zioni, le quali, evidentemente, hanno un notevole valore come interpretazione della norma, e di cui tutti debbono tener conto in sede di esame dei lavori preparatori. Se l'onorevole sottosegretario preferisce che vi sia una statuizione legislativa in modo da eliminare ogni dubbio, sarebbe forse più opportuna una più completa formulazione, che potrebbe essere rimandata al coordinamento.

PRESIDENTE. Poiché è nostro precipuo dovere evitare il più possibile equivoci di interpretazione credo che si possa per il momento approvare il terzo comma con l'emendamento Marzarotto-Foderaro, modificato nel senso di aggiungere, dopo le parole « generali di brigata », le altre « e di colonnelli dell'arma dei carabinieri », nell'intesa che in sede di coordinamento si ricercherà una formulazione più precisa e rispondente.

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma, con l'emendamento Foderaro-Marzarotto, e con questa riserva di coordinamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura. SULLO, *Segretario*, legge:

« Con effetto dal 1° gennaio 1951, la tabella n. 1 annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369, concernente i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta modificata in conseguenza delle variazioni ai predetti limiti di età apportate dal decreto legislativo luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

« Ai tenenti e sottotenenti dei servizi automobilistico, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di età previsto per i gradi predetti anteriormente al 1° gennaio 1951 ».

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella richiamata dall'articolo 3.

SULLO, *Segretario*, legge:

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

GRADO	Ufficiali dell'Arma dei carabinieri	Ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e ufficiali superiori e inferiori di dette Armi	Ufficiali dei servizi tecnici (artiglieria e motorizzazione) e dei servizi automobilistico, sanitario (medici e chimici farmacisti), di commissariato (commissari e assistenza), di amministrazione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale	64	60	65	—
Generale di brigata e maggiore generale	62	58	63	—
Colonnello	58	56	60	—
Tenente colonnello	56	54	57	—
Maggiore	55	52	55	—
Capitano	52	48	52	52
Subalterni	50	48	50	51

NOTA. — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico e del ruolo dei maestri di scherma conservati ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, agli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione e ai ruoli dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, trattenuti in servizio permanente ai sensi degli articoli 14 e 15 dell'anzidetto decreto legislativo, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età di anni 60 previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Cuttitta ha già svolto il suo emendamento alla tabella, diretto a sostituire le età indicate nelle colonne 2^a, 3^a, 4^a e 5^a, con quelle sottoindicate:

Generale d'armata (alla colonna 3^a): 66;

Generale designato d'armata (alla colonna 3^a): 65;

Generale di corpo d'armata (alla colonna 2^a): 66, (alla colonna 3^a): 64;

Generale di divisione e tenente generale (alla colonna 3^a): 62;

Generale di brigata e maggiore generale (alla colonna 3^a): 60;

Colonnello (alla colonna 3^a): 57, (alla colonna 4^a): 61;

Tenente colonnello (alla colonna 3^a): 55, (alla colonna 4^a): 58;

Maggiore (alla colonna 3^a): 53;

Capitano (alla colonna 4^a): 53, (alla colonna 5^a): 53;

Subalterni (alla colonna 4^a): 52, (alla colonna 5): 52.

Gli onorevoli Sciaudone, Consiglio, Roberti, Covelli, Caramia, Di Fausto, Russo Perez, Bonino, Latanza e Michelini hanno proposto al primo comma di sostituire le parole « Con effetto dal 1° gennaio 1951 » con le parole « Con effetto dal 1° gennaio 1950 ».

Gli stessi deputati hanno proposto, nella tabella, di portare a 58 anni il limite di età per i tenenti colonnelli dei servizi tecnici e dei servizi automobilistici, di commissariato, di amministrazione e veterinari; e a 62 anni il limite di età per i colonnelli degli stessi servizi.

L'onorevole Sciaudone ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SCIAUDONE. I due emendamenti non esigono una lunga illustrazione, tanto è chiara l'esigenza di giustizia che essi mirano a soddisfare.

Quanto, infatti, alla retrodatazione al 1° gennaio 1950 della decorrenza per l'applicazione delle nuove tabelle dei limiti di età, è appena necessario che io ricordi qui che la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

stessa decorrenza del 1° gennaio 1950 è stata, proprio dalla Camera, imposta negli analoghi provvedimenti per i carabinieri e per la guardia di finanza. Nè vi è motivo alcuno perché in questo provvedimento, che interessa l'esercito, si debba porre una diversa decorrenza, tanto più che, se la Camera si è regolata in tal modo, l'ha fatto saggiamente, in quanto non ha voluto addossare ad alcuno il ritardo con il quale essa ha discusso ed approvato questi provvedimenti. D'altra parte nessun danno deriverebbe ad alcuno da questa retrodatazione al 1° gennaio 1950 dei nuovi limiti di età, in quanto anche coloro i quali sono prossimi all'agognato avanzamento potrebbero ugualmente conseguirlo, attraverso il sistema di vacanze annue da conseguirsi obbligatoriamente con l'invio a disposizione di ufficiali non idonei o scarsamente idonei al grado superiore, sistema che è previsto dalla nuova legge sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali.

Quanto al secondo emendamento, mi limiterò a poche considerazioni, che ritengo decisive. Prima del 1940 per i colonnelli e i maggior generali dei servizi dell'esercito i limiti di età erano, rispettivamente, di 62 e di 63 anni; la legge 9 maggio 1940, n. 369, ridusse tali limiti, rispettivamente, a 60 e a 61 anni. Ora, mentre con questo provvedimento, che noi siamo chiamati ad approvare, si vogliono riportare i limiti di età a quelli che erano precedentemente alla legge del 1940; si lascia, invece, per i colonnelli dei servizi il limite di 60 anni posto dalla legge del 1940.

Non facendo io parte della Commissione della difesa, non conosco i motivi che hanno indotto a lasciare questo limite di 60 anni per i colonnelli dei servizi. Comunque, penso che c'è una considerazione determinante da fare al riguardo e che cioè gli ufficiali dei servizi praticamente terminano la loro carriera con il grado di tenente colonnello, il che li pone in particolare disagio di fronte ai funzionari delle altre amministrazioni, la cui carriera viene a concludersi, invece, al 65° anno di età e per lo meno con il grado V della gerarchia statale.

Ed allora, onorevoli colleghi, perché lesinare a questi ufficiali, i quali sono gravati da grandissime responsabilità e da vastissimi compiti, qualche anno sui limiti di età?

È sensato, forse, che un ufficiale, il quale attraverso una carriera gravata da posti organici ristrettissimi nei gradi alti, ha potuto, pur senza mai demeritare, raggiungere soltanto il grado di tenente colonnello, debba a 57 anni lasciare il servizio militare? È sensato

che un ufficiale, il quale, attraverso decine di prove e di esperimenti pratici, ha potuto eccellere in tal modo, da conseguire l'eccezzionalissimo grado di colonnello dei servizi dell'esercito, debba poi lasciare la carriera a 60 anni di età?

Guardiamo a queste considerazioni pratiche, onorevoli colleghi, più che perdersi dietro empirici dosaggi dei limiti di età, più che sottilizzare sul maggiore o minore vigore fisico o intellettuale di un'ufficiale a 57, 59 o 61 anni, ed avremo fatto veramente opera di giustizia.

Per queste considerazioni, onorevoli colleghi, io raccomando fervidamente al loro senso di responsabilità ed alla loro attenzione i miei due emendamenti.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

CODACCI PISANELLI, Relatore. Quanto alla data del 1° gennaio 1951, che è contenuta nel disegno di legge, è stato ricordato anche l'emendamento Guadalupi. Il collega Guadalupi, fra gli altri argomenti addotti a sostegno del suo emendamento, secondo cui l'effetto della legge si sarebbe dovuto avere soltanto dal 1° gennaio 1952, adduceva quello della incostituzionalità di una norma di legge che stabilisca un effetto retroattivo, e l'onorevole Guadalupi a questo proposito si appellava al pensiero espresso dal relatore nell'Assemblea Costituente. Ma proprio questo richiamo al pensiero espresso dal relatore alla Costituente mi consente di ricambiare al collega Guadalupi l'amichevole richiamo che egli mi ha fatto in altra occasione. È vero che io sostenni, nell'Assemblea Costituente, la tesi dell'assoluta irretroattività della legge, anche nel campo civile, ma questa tesi fu respinta dalla Costituente e, secondo la nostra Costituzione, mentre la legge penale non può avere effetto retroattivo, viceversa la legge civile può avere effetto retroattivo. Quindi, la tesi alla quale si ispirava quell'emendamento non può essere accolta.

Tuttavia, rimango fedele all'idea che, per quanto possibile, è bene limitare l'efficacia retroattiva di una legge anche nel campo civile, e, quindi, ispirandosi a questo criterio di contemperare le diverse esigenze, la Commissione si è fermata al termine del 1° gennaio 1951, per cui non può aderire alla tesi così autorevolmente esposta dall'onorevole Sciaudone. La Commissione non può aderire a quell'emendamento, anche in considerazione di un atteggiamento manifestatosi in seno alla Commissione e nell'altro ramo del Parlamento, nel senso di cercare — per quanto è possibile —

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

di rendere l'esercito giovane. In altri termini, si è detto che noi, arrivando a questa retrodatazione, consentiremmo a molte persone ormai anziane di rimanere in servizio.

Esigenze particolari ci possono far comprendere come questa necessità debba essere tenuta presente. È tutta questione di limiti: la Commissione ritiene che questo limite sia costituito dal 1° gennaio 1951; più oltre la Commissione non ritiene di andare nel dare efficacia retroattiva alla legge.

Qualche osservazione desidero fare in merito al secondo emendamento proposto dall'onorevole Sciaudone. Il suo rilievo, secondo cui si tratta quivi di ufficiali dei servizi tecnici, ha già trovato consenziente la Commissione, e bisogna notare che i limiti di età per gli ufficiali dei servizi sono stati già spostati. Infatti, il collega Sciaudone potrà rilevare come vi sia una differenza di quattro anni a favore dei limiti di età per gli ufficiali dei servizi.

L'onorevole Sciaudone ha affermato che normalmente la carriera degli ufficiali dei servizi si ferma al grado di tenente colonnello. Faccio osservare all'onorevole Sciaudone che oggi, con gli ampliamenti che abbiamo adottato, non vi è carriera, anche per i servizi, che non abbia al suo vertice almeno il grado di generale. Quindi la situazione degli ufficiali dei servizi è migliorata anche sotto questo aspetto.

D'altra parte ci siamo preoccupati di tutelare la posizione di quegli ufficiali eventualmente pretermessi nell'avanzamento e, sotto questo aspetto, abbiamo tenuto conto delle osservazioni che l'onorevole Sciaudone ha avuto occasione di fare stabilendo — come ho già detto — una differenza di quattro anni a favore degli ufficiali dei servizi, per ciò che concerne i limiti di età.

D'altra parte, oggi gli ufficiali dei servizi dell'esercito debbono avere la stessa prestanza fisica di tutti gli altri ufficiali, perché sono molto esposti: basti pensare a quelli di commissariato e sussistenza, che condividono tutti i rischi, tutte le difficoltà e necessità di movimento degli altri ufficiali. Anche per esperienza personale molti di noi sanno come gli ufficiali di sussistenza o di commissariato si trovino spesso nella necessità di spostarsi e di arrivare perfino sulla linea del fronte per rendersi conto della situazione. Quindi, l'aver stabilito una differenza di quattro anni è già una estensione notevole.

Per queste ragioni la Commissione non può aderire all'emendamento proposto dall'onorevole Sciaudone, pur rendendosi perfet-

tamente conto dei motivi che lo hanno ispirato, che del resto sono stati già tenuti sufficientemente presenti.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario sia al primo sia al secondo emendamento Sciaudone. Sulla retroattività della legge ho già detto chiaramente il mio pensiero in sede di discussione generale. Voglio aggiungere che una ulteriore retroattività al 1° gennaio 1950 comporterebbe l'obbligo del richiamo di altri ufficiali e quindi un conseguente maggior onere di bilancio, alla cui copertura evidentemente l'onorevole Sciaudone non ha pensato come si possa provvedere.

Quanto agli emendamenti proposti alla tabella non è esatto che con il raggiungimento di un certo limite di età si cada in condizioni di inefficienza fisica e mentale. Tuttavia un certo limite bisogna pure che si ponga, altrimenti di anno in anno lo stesso ragionamento che si fa per l'anno 58° rispetto all'anno 57° lo si potrebbe fare per l'anno 59° rispetto all'anno 58°. Ora, tenendo ben presenti i compiti e le funzioni che gli ufficiali devono assolvere in relazione al loro grado, il Governo ha ritenuto che i limiti di età indicati nella tabella siano i massimi raggiungibili. Per queste ragioni il Governo non può consentire modifiche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sciaudone al primo comma, diretto a sostituire le parole « con effetto dal 1° gennaio 1951 » con le parole « con effetto dal 1° gennaio 1950 », sul quale Commissione e Governo hanno espresso parere contrario.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, le votazioni sulla tabella e sui relativi emendamenti avranno luogo dopo la discussione degli articoli.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura nel nuovo testo della Commissione.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Nei confronti degli ufficiali in servizio permanente effettivo, che siano stati o saranno valutati per l'avanzamento per i quadri del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

1951 e successivi è dichiarati non prescelti, non si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1940, numero 370. Detti ufficiali non sono più valutati per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo e, in attesa delle nuove disposizioni di legge sull'avanzamento degli ufficiali, rimangono in soprannumero agli organici fino al raggiungimento del limite di età del rispettivo grado. Quelli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati collocati nella riserva, sono reintegrati nel servizio permanente effettivo a decorrere dalla data del collocamento nella riserva. Per gli ufficiali subalterni restano ferme le disposizioni del titolo IV della legge 9 maggio 1940, n. 370 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.
SULLO, *Segretario*, legge:

« I limiti di età stabiliti dalla presente legge si applicano anche agli ufficiali dell'arma dei carabinieri nei cui riguardi abbia trovato applicazione la legge 20 aprile 1951, n. 339, che cessa di avere vigore.

« Detti ufficiali sono ammessi a conseguire avanzamento e quelli di essi che risultino pretermessi all'avanzamento sono presi in esame e, se prescelti, sono promossi con l'anzianità, ai soli effetti giuridici, che sarebbe loro spettata se l'avanzamento avesse avuto luogo a suo tempo ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.
SULLO, *Segretario*, legge:

« L'abrogazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, disposta dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 7, ha effetto dal 1° gennaio 1951 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.
SULLO, *Segretario*, legge:

« Per gli anni 1952, 1953, 1954 e 1955 nei ruoli ove si verificano deficienze di subal-

terni rispetto all'organico di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi per esami per il reclutamento straordinario di subalterni tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestatato servizio di prima nomina.

« Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo di arma o servizio non potrà superare il numero delle deficienze organiche al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

« I concorsi potranno essere banditi per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo solo per i servizi sanitario e veterinario.

« Il Ministro della difesa potrà negare l'ammissione ai concorsi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Guadalupi, Amadei, Luzzatti, Pajetta Giuliano, Roveda, Azzi, Nasi, Geraci, Costa e Angelucci Mario hanno proposto di sopprimere l'ultimo comma. Questo emendamento è già stato svolto durante la discussione generale.

Gli onorevoli Luzzatto, Guadalupi, Pajetta Giuliano, Roveda, Azzi, Nasi, Smith, Costa, Angelucci Mario e Chini Coccoli Irene hanno proposto di aggiungere all'ultimo comma le parole: « per gravi motivi, specificamente enunciati nel provvedimento ».

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di svolgere questo emendamento.

LUZZATTO. Quest'ultimo comma dell'articolo 7 della Commissione, signor Presidente e onorevoli colleghi, involge una questione di principio di fondamentale gravità, sulla quale io ritengo che la Camera debba portare la sua attenzione in modo particolare. Si tratta di una disposizione di importanza tale che va oltre l'ambito di questa legge per involgere una questione di principio che credo debba essere esaminata in tutti i suoi aspetti.

Si tratta della facoltà attribuita al ministro di negare, senza precisazione nella legge di alcuna motivazione specifica, senza nessuna forma richiesta in particolare per il suo provvedimento, e senza che neppure sia richiesto che il provvedimento sia espressamente motivato, di negare — dico — l'ammissione al concorso di un determinato cittadino. Si tratta, in questo caso, di concorso nel quale sarà nominato chi, attraverso il concorso stesso, avrà dato prova di possedere non solo tutti i titoli richiesti dalla legge e tutti i requisiti necessari, ma di possederli in grado maggiore e migliore degli altri concorrenti, in modo da dover essere preferito nella nomina.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

La norma, invece, anticipa una decisione del ministro per la risoluzione del concorso e attribuisce al ministro la facoltà di decidere chi possa e chi non possa partecipare al concorso.

Mi sono fermato un momento sulla parola «decidere». Decidere secondo quali criteri, onorevoli colleghi? La legge non lo dice: decidere secondo discrezionalità piena. Non solo, siamo qui in quei casi (non è una forma polemica che io uso, è una forma tecnica, piuttosto) che il vecchio diritto soleva chiamare «ad arbitrio» (le vecchie grida di manzoniana memoria: «ad arbitrio del governatore...»), perché non essendo indicata la finalità del provvedimento, non essendo indicato nessun criterio che debba essere seguito, evidentemente si va oltre quello che generalmente la dottrina intende per potere discrezionale: si tratta di un potere pieno, non soggetto ad alcun gravame, non soggetto ad alcun sindacato, non specificato da alcun limite legislativo; potere pieno di ammettere o non ammettere un cittadino o un altro cittadino.

Norme di questo genere sono state frequenti nelle leggi fasciste; e nel dir questo io non esprimo il mio parere personale: esprimo un parere che è stato espresso dal Governo in risposta ad interrogazioni che a due riprese furono portate alla Camera per casi di questo genere, per bandi di concorso che contenevano norme di questo tipo. Ad una interrogazione presentata due anni fa dal mio collega di gruppo onorevole Sansone il sottosegretario Andreotti rispondeva sulla linea dei concetti che dianzi ho esposto e affermando di ritenere acquisito che simili principi della vecchia legislazione non potessero essere più applicati. Non mi dilungo su ciò perché il collega Guadalupi nel suo intervento in sede di discussione generale ha sviluppato questo medesimo argomento ed ha trattato diffusamente tali precedenti di dibattiti parlamentari di questa medesima Camera. Come ora si torni ad inserire in una legge una norma di questo tipo, veramente è un caso che credo debba essere profondamente meditato.

La norma in verità mina e lede il principio fondamentale di eguaglianza sancito dall'articolo 3 e dall'articolo 51 della Costituzione repubblicana; poiché non è più vero, secondo questo articolo, come dice l'articolo 51 della nostra Costituzione, che tutti i cittadini possano «accedere agli uffici pubblici, ecc., in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». Qui la legge non sta-

bilisce nessun requisito, ma il ministro può decidere: questo cittadino può accedere, quest'altro non può. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che si rende legislativamente possibile una politica di discriminazione per la quale il potere esecutivo possa dire: questi sono cittadini di pieno diritto e questi altri non lo sono; a questo determinato cittadino io inibisco la partecipazione ad un pubblico concorso senza dirgli neppure perché (perché egli forse appartiene a quella tale categoria di cui troppo sovente sentiamo parlare non solo nella polemica politica ma spesso in atti o dichiarazioni del Governo o di esponenti responsabili della politica del nostro paese: vi sono i cittadini e i cittadini a mezzo, vi sono gli italiani e i non italiani — dite addirittura nelle vostre polemiche — e vi sono i cittadini che non godono dei pieni diritti, ad arbitrio). È una disposizione di estrema gravità.

E vi sono altri due aspetti che credo debbano essere fondamentalmente esaminati. Uno è questo, sul quale, onorevoli colleghi, se noi portiamo un esame spassionato ed obiettivo dovremmo trovarci tutti d'accordo: la questione dei poteri del legislativo e dei poteri dell'esecutivo. Onorevoli colleghi, voi siete la maggioranza in questa Camera e potete emettere le disposizioni che ritenete giuste; siete voi i padroni della legge che ora formate. Perché vi spogliate dei poteri del legislativo e ne investite invece, improvvisamente, l'esecutivo? Se ritenete che vi siano dei casi in cui taluno per determinati motivi che voi vorrete specificare (è compito vostro) non debba essere ammesso a determinati concorsi, ditelo nella legge. Potrebbe darsi che se voi diceste questi motivi noi ci troveremmo d'accordo su talune categorie, su taluni requisiti, che d'altronde riterremmo sempre esponenti come requisiti per partecipare al concorso, ma che in taluni casi, in ipotesi posso convenirne, debbano essere lasciati ad un apprezzamento discrezionale preventivo: potrebbe anche darsi. Oppure non ci troveremmo d'accordo; ma abbiate questo coraggio, e non attribuite all'esecutivo dei compiti che vanno di là dall'applicazione della legge al caso concreto, e che lo rendono arbitro in un settore delicatissimo della vita pubblica qual'è l'accesso ai pubblici uffici.

Dicevo che si potrebbe essere tutti d'accordo nel ritenere che spetti al Parlamento stabilire in quali casi e per quali categorie debba essere prevista l'esclusione eventuale; e voi potreste annoverare le categorie che ritenete giuste.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

Ora, la legge rimane e gli esecutivi cambiano, in democrazia: e perché volete dare all'esecutivo poteri che non è necessario attribuirgli? Non conviene neppure a voi.

L'altra poi è questione fondamentale e di ordine costituzionale: esiste nella nostra Costituzione una norma di fondamentale importanza che innova sul nostro precedente diritto pubblico; intendo la norma dell'articolo 113, la quale stabilisce la ricorribilità di tutti gli atti della pubblica amministrazione. Ora, voi sapete che prima della Costituzione così non era: oggi così è. Ebbene, l'atto con cui il ministro escludesse taluno da un concorso sarebbe un atto della pubblica amministrazione, atto quindi che non potrebbe essere sottratto, in virtù dell'articolo 113, all'impugnazione.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. E chi nega questo?

LUZZATTO. Vedo il gesto dell'onorevole relatore e sento l'osservazione del rappresentante del Governo; ebbene, come sarebbe ricorribile un atto e che cosa andremmo a chiedere al Consiglio di Stato? Giacché un atto è impugnabile o per eccesso di potere, o per incompetenza, o per violazione di legge; ma qui non si tratterebbe di eccesso di potere, giacché l'eccesso di potere può sussistere in quanto il potere sia definito (se non è definito il ministro non eccede e non eccederebbe valendosi del potere che questa norma gli attribuisce); né il ministro violerebbe la legge, chiunque escludesse dal concorso, perché la legge gliene dà facoltà; né certo il ministro sarebbe incompetente per un tale provvedimento.

Se voi pertanto non richiedete che il provvedimento sia motivato, se voi non stabilite nella legge riferimento alcuno ai criteri cui il ministro debba conformare il suo provvedimento ai suoi fini, ai suoi limiti, non è possibile prevedere un ricorso, non è possibile prevedere una impugnazione che possa avere probabilità di successo. E sarà illimitata la possibilità di un ministro, oggi di una parte politica, domani di un'altra parte politica, di escludere questo o quel concorrente, secondo propri criteri soggettivi, o di parte. È pertanto dovere di tutti, onorevoli colleghi, e conviene a tutti di evitare, oltre che la possibilità che ciò accada, anche il sospetto; e bisogna evitare allora che ogni interpretazione aberrante sia possibile.

E, poiché io ho raccolto l'osservazione del rappresentante del Governo ed ho visto il gesto dell'onorevole relatore, a questo precisamente voglio arrivare. Ma, prima di questo,

vorrei illustrare — perché insieme vi riflettessimo — l'itinerario che ha seguito questa norma. Vi sono evidentemente due Camere perché le norme si discutano in entrambe; mentre al Senato non risulta che si sia discusso di questo, noi ne abbiamo discusso ed io stesso ebbi l'onore, in sede di I Commissione, di sollevare la questione. E poiché una volta tanto accade — e non sarebbe male che accadesse anche più spesso — che su questioni di diritto ci si trovi d'accordo, quella volta alla I Commissione ci trovammo d'accordo sulla questione subordinata, e cioè, se non sulla soppressione di questa facoltà, sul principio che l'esercizio ne debba essere motivato.

CARIGNANI. Non è esatto.

LUZZATTO. Come, non è esatto? Noi ci trovammo d'accordo nel formulare un parere su questo ultimo comma. Quel parere è agli atti e basta prenderne visione, onorevole Carignani. In quegli atti — e mi dispiace che l'onorevole Carignani abbia voluto interrompermi su un punto che davvero non può essere materia di discussione — è detto questo: « È stato osservato inoltre da alcuni deputati che l'ultimo comma dell'articolo 5. (ora 7) è contrario ai principi stabiliti, ecc.; si è ravvisata pertanto l'opportunità dalla I Commissione che, in sede di discussione del provvedimento presso la V Commissione, la norma contenuta nell'ultimo comma sia diversamente formulata nel senso di stabilire i casi nei quali il ministro della difesa potrà negare con provvedimenti motivati l'ammissione ai concorsi ». Questo è il testo del parere, che non ho scritto io e che non ho firmato io! È firmato dal presidente della I Commissione, onorevole Marazza. È il parere della I alla V Commissione.

La V Commissione ritenne di tenerne conto, ma in un modo un po' curioso, nel senso che, poiché la I Commissione non era stata d'accordo sulla formula originale che stabiliva: « in ogni caso, con provvedimento non motivato », la V Commissione cancellò quelle parole e lasciò le altre. Il testo primitivo è infatti: « Il ministro della difesa potrà negare, in ogni caso, con provvedimento non motivato, l'ammissione ai concorsi ». Nel testo sottoposto all'Assemblea sono state soppresse quelle parole e si dice semplicemente: « Il ministro della difesa potrà negare l'ammissione ai concorsi ».

Che cosa vuol dire l'emendamento? Il relatore, parlando oggi (e la prego, onorevole Codacci Pisanelli, di voler considerare questa come polemica su questione di diritto, e non già come contrasto personale su quello che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

ella ha detto poco fa); il relatore — dicevo — ha dichiarato oggi di non poter ammettere la soppressione di questo comma, proposta dall'onorevole Guadalupi e svolta in sede di discussione generale, ma di accettare il criterio che sia necessaria la motivazione del decreto e di accettare, pertanto, non ella personalmente, ma la Commissione, la soppressione delle parole « non motivato ». Ma, onorevole Codacci Pisanelli, non basta! D'accordo che la sua illustrazione potrebbe servire come fonte d'interpretazione autentica, ma ella m'insegna quanto pericolosa sia...

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Autentica mai!

LUZZATTO. Autentica in quanto ciò che ella ha esposto si debba ritenere suffragato dal voto; ma l'interpretazione, che pur sia data dal relatore e dalla Commissione, per quanto autorevole sia la retta interpretazione della legge che si ricava dai lavori preparatori, ella mi insegna quanto sia pericolosa e a quante discussioni possa dar luogo.

In questo caso, si tratta di provvedimento di pubblica amministrazione, di provvedimento cioè di cui non è specificata la natura. Si dice: « provvedimento »; evidentemente con carattere di decreto ministeriale. Non vedo perché, non dicendosi nulla, debba intendersi « motivato ». Che debba intendersi dalle dichiarazioni dell'onorevole Codacci Pisanelli? Sarebbe, ripeto, una via assai pericolosa ed incerta! Ma, se debba intendersi questo, è un mezzo implicito e indiretto di significarlo. Perché non vogliamo dirlo? Se siamo d'accordo che il provvedimento deve essere motivato, perché non sostituire alle parole « con provvedimento non motivato » le parole « con provvedimento motivato »? E, se voi dite che siamo d'accordo che il provvedimento debba essere « motivato », ma lasciate la formula data dalla V Commissione, vorrei vedere come, in sede di contestazione dinanzi al Consiglio di Stato, ci si troverebbe a dire: « Ma guardate che quella parola è stata cancellata, il relatore ha detto a quel modo e, quindi, deve intendersi, ecc. »!

Il testo rimane incerto, se vi è detto che « il ministro può, con suo provvedimento, ... » senza dir nulla. Da interprete del diritto, facendo l'avvocato del diavolo, io dovrei dire che è molto dubbio che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, applicando la legge, possa dire: « È nullo questo provvedimento perché è non motivato o mal motivato ». Mi pare estremamente difficile, soprattutto se troviamo che la formula del decreto non richiede motivazione. Non aggiungo altro, per-

ché preferisco non dilungarmi. Se pure non sia stato in grado forse di esprimermi in tutta chiarezza, ho voluto essere breve, perché talvolta la brevità giova.

A nostro avviso questo provvedimento non è giustificato né necessario. Ed è perciò che l'emendamento che illustro è, a parer nostro, una subordinata rispetto all'emendamento dell'onorevole Guadalupi, che chiede la soppressione della norma.

Qualora voi riteneste che la norma debba essere mantenuta, io rivolgo un invito formale alla Commissione, riprendendo ciò che ho detto poc'anzi, a enunciare essa medesima nella norma i casi, le circostanze e le condizioni in cui ritenga che il cittadino debba essere escluso dal concorso e il ministro possa adottare un provvedimento siffatto. E, qualora la Commissione non dovesse venire a questa precisazione (perché vostro è il concetto, vostro è il criterio; noi non abbiamo categorie da proporvi), accettate allora l'emendamento subordinato che abbiamo proposto: accettato, onorevoli colleghi della Commissione, se è vero quel che ha dichiarato a nome vostro il relatore, che cioè siete d'accordo che il provvedimento debba essere motivato. E credo che anche il Governo non debba avere nulla in contrario ad aggiungere, per chiarezza, per precisione, per la certezza del diritto, per la certezza dei diritti di tutti i cittadini e perché sia allontanato ogni sospetto di uso e di abuso di parte di una norma generale, che di un siffatto potere il ministro possa avvalersi soltanto per grave motivo; e « grave » non vuol dire nulla agli effetti legali, ma dà una indicazione dei motivi specificamente enunciati nel provvedimento.

Dopo le parole dell'onorevole relatore, io mi appello direttamente, onorevoli colleghi, alla Commissione, perché, prima che si metta in votazione questo emendamento, dica il suo pensiero; perché, ripeto, se è d'accordo sul concetto, sia d'accordo anche sulla formula o ci si metta d'accordo su un'altra formula; ma si precisi in questa norma, per ragioni di principio fondamentali, che riteniamo essenziali per la vita democratica del nostro paese, che un così grave provvedimento del ministro debba essere in ogni caso motivato. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Rivolgo all'onorevole Luzzatto un'espressione di riconoscenza per l'alto tono che egli ha impresso alla discussione richiamando la nostra atten-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

zione sopra una questione di principio, che riguarda non soltanto il disegno di legge in esame ma anche, in genere, gran parte della nostra organizzazione amministrativa, in quanto, come i colleghi sanno, non è questo il solo esempio di ammissione a un concorso attribuita al potere discrezionale della pubblica amministrazione.

Tuttavia il collega Luzzatto nella dimostrazione della sua tesi si è forse lasciato trascinare un poco dalla passione dell'argomento in quanto ha subito pensato di essere di fronte ad un vero e proprio arbitrio; ossia egli ha detto: qui siamo di fronte non a un potere discrezionale, ma siamo di fronte ad un vero e proprio potere arbitrario.

Mi consenta il collega Luzzatto di rilevare come la sua affermazione secondo cui il ministro potrebbe senza alcun sindacato negare l'ammissione al concorso (le ho stenografate queste sue parole: ella ha detto che in questo caso egli non sarebbe soggetto ad alcun sindacato), mi consenta — dicevo — di precisare invece come il suo punto di partenza, cioè il potere di arbitrio attribuito al ministro, potere sottratto a qualunque sindacato, sia un punto di partenza sul quale non posso concordare, in quanto vi è viceversa la possibilità di sindacato, e di un sindacato così intrinseco e così penetrante che, a mio avviso, non può assolutamente parlarsi di potere di arbitrio, ma si rimane, viceversa, nell'ambito del potere discrezionale.

L'onorevole Luzzatto, giustamente, alla fine della sua argomentazione — ed è questo che mi ha meravigliato — ha ricordato come l'articolo 113 della Costituzione abbia definitivamente fatto giustizia ed eliminato dal nostro sistema quei frequenti provvedimenti legislativi a cui assistevamo in passato, nei quali veniva affermato: «Il presente provvedimento è sottratto a qualunque gravame, sia in sede amministrativa che giurisdizionale». Quindi, nel nostro sistema, oggi, qualunque provvedimento, sia esso amministrativo o di altro genere, deve essere suscettibile di gravame. E i gravami che noi abbiamo sono anzitutto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, trattandosi di atto del ministro, e poi soprattutto il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

Ma l'onorevole Luzzatto domanda: come si farà? Egli ha detto tra l'altro che non è prevista alcuna forma. Innanzitutto è prevista una forma. Trattandosi di atto del ministro, dovrà trattarsi di un decreto ministeriale. Quindi un minimo di forma per questo atto amministrativo (rifiuto di am-

missione) è già stabilito ed è corrispondente ai principi del nostro diritto amministrativo. Di fronte a un decreto ministeriale che rifiuta l'ammissione ad un concorso, è possibile mettere in moto il sistema di sindacato che è previsto da una elaborazione ormai secolare del nostro sistema di giustizia amministrativa. Per cui dinanzi al Consiglio di Stato e al Capo dello Stato sarà possibile fare esaminare questo atto non solo dal punto di vista della stretta legittimità, ma anche dal punto di vista dell'eccesso di potere.

L'onorevole Luzzatto argomenta ancora: come faremo a vedere i motivi di eccesso di potere se non possiamo avere la motivazione? Onorevole Luzzatto, ella sa che il Consiglio di Stato può ordinare accertamenti ed esibizioni di documenti; quindi, quando l'interessato ritenga di dover indagare i motivi, il Consiglio di Stato avrà anche il potere di ordinare alla pubblica amministrazione (in questo caso al Ministero della difesa) l'esibizione di tutti quei documenti che si ritengono necessari.

LUZZATTO. Non è così con questa norma! CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Si tratta di principi elementari di diritto amministrativo, onorevole Luzzatto. Ella sa che i poteri del Consiglio di Stato, anche solo quando ha la competenza di legittimità, anche quando non può penetrare nel merito, sono tali da consentirgli nuovi accertamenti, esibizioni di documenti. Ora, in questo campo, di fronte a un atto di questo genere, non ritiene ella, onorevole Luzzatto, che sia possibile all'interessato che è stato escluso di fare esibire gli atti dai quali risultano le ragioni per le quali è stato escluso? Mi consenta l'onorevole Luzzatto di dire che non si può parlare di potere arbitrario appunto perché è consentito il sindacato da parte sia del Capo dello Stato sia del Consiglio di Stato. In sede di legittimità il sindacato si estende anche all'eccesso di potere, inteso come forma di sviamento di potere. Quindi abbiamo una possibilità di sindacato e di controllo così penetrante che non ci troviamo di fronte ad un arbitrio ma alla discrezione, rispetto alla quale è possibile tutto il sistema di controlli consentito dalla nostra giustizia amministrativa.

Ma l'onorevole Luzzatto ha affermato un altro principio; egli ha detto: non è possibile che il potere legislativo si spogli dei suoi poteri; perché attribuire tanti poteri all'esecutivo?

Noi non intendiamo che si tratti semplicemente di esecutivo. Questa è una differenza

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

di concezione che ci porterebbe a lunghe discussioni. Noi intendiamo che si tratti di governo più che di esecutivo. È una concezione senza dubbio discutibile, ma è la concezione alla quale noi ci ispiriamo. Comunque, indipendentemente da questioni teoriche che ci porterebbero molto lontano, mi sia consentito di far presente come il legislativo debba stabilire i principi generali. E poi, una delle critiche che viene spesso rivolta al nostro Parlamento è proprio quella di volere troppo spesso scendere nel dettaglio e di occuparsi di questioni di carattere regolamentare. Il giorno in cui noi abbiamo stabilito il principio fondamentale che anche il rifiuto di ammissione debba trovare la sua manifestazione in un decreto ministeriale, ne viene di conseguenza che la determinazione delle categorie degli inammissibili sia questione da attribuirsi alla facoltà regolamentare del Governo, che proprio costituzionalmente gli appartiene.

LOMBARDI RICCARDO. Per i concorsi universitari ella accetterebbe una norma di questo genere ?

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Questo principio è in atto. Come ella sa, io ne sono stato anche vittima. In ogni modo è una facoltà regolamentare attribuita al Governo. E riteniamo che non sia il caso di far scendere in casi particolari, in dettagli, il potere legislativo. È una facoltà discrezionale attribuita all'organo di governo, facoltà discrezionale sulla quale abbiamo tutti i controlli consentiti dalla giustizia amministrativa che vige nel nostro paese.

Infine l'onorevole Luzzatto ha fatto presente che si tratta di una questione di ordine costituzionale. Su questo siamo d'accordo. Allorché egli si è appellato all'articolo 113 della Costituzione, io ho fatto segni di assenso per dimostrare come questo articolo 113 stia a garantire la possibilità di quei ricorsi giurisdizionali a cui mi sono precedentemente appellato.

LUZZATTO. Se il provvedimento non è motivato, come si può ricorrere ?

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Sono frequenti gli atti amministrativi non motivati che vengono impugnati; non ho bisogno di ricordarlo. Comunque, l'onorevole Luzzatto ha successivamente ammesso che noi siamo d'accordo sul principio fondamentale in quanto noi abbiamo detto, alla Commissione difesa, che le parole « con provvedimento non motivato » devono essere soppresse. Ella dice: questa argomentazione ha un valore piuttosto relativo. Mi consenta di far presente

che per qualunque magistrato, trovandosi di fronte ad un progetto legislativo il quale dice che « il ministro può con provvedimento non motivato escludere, ecc. » e trovando invece che l'Assemblea ha approvato il testo legislativo medesimo cancellando queste parole, l'interpretazione non è dubbia.

LUZZATTO. Perché non inserire, allora, le parole del mio emendamento ?

CODACCI PISANELLI, *Relatore*. Appunto perché superflue. E se io faccio questa dichiarazione, è per lo scopo che ho detto. Ad ogni modo ella sa che l'obbligo di motivazione esiste, per la Costituzione, in relazione agli atti giurisdizionali. La Costituzione non si esprime esplicitamente per gli atti amministrativi, ma nei confronti di essi noi desideriamo che sia possibile quel sindacato che impedisce di considerarli emanazione di un potere arbitrario.

Essendo possibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, essendo possibile il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato con possibilità di sindacato esteso fino allo sviamento di potere, essendo possibile da parte del Consiglio di Stato chiedere documenti, procedere ad ulteriori verificazioni, essendo, in altri termini, il sistema della giustizia amministrativa del nostro paese tale da consentire l'indagine del Consiglio di Stato nella sua più ampia estensione, noi riteniamo che la formula così come proposta dalla Commissione tenga conto largamente delle esigenze espresse dall'onorevole Luzzatto; esigenze delle quali anche noi abbiamo tenuto conto e che riteniamo siano sufficientemente garantite, come forse lo stesso onorevole Luzzatto avvertirà tenendo presente che egli è partito dalla premessa, che mi sembra di avere dimostrato inesatta, che ci si trovi di fronte ad un potere arbitrario, mentre non può essere considerato tale un potere sul quale esercitano il loro sindacato il Capo dello Stato e il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 7 ?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anzitutto rilevo che il testo sul quale siamo chiamati a discutere e quindi a decidere è quello della Commissione, il quale così suona: « Il ministro della difesa potrà negare l'ammissione ai concorsi ». La facoltà del ministro della difesa di non motivare è già stata soppressa dalla Commissione. Ed è su questo testo che io dirò qualche cosa alla Camera.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

La ragione per la quale il ministro della difesa ha chiesto questa facoltà è di intuitiva evidenza. Si tratta di concorsi per l'appartenenza all'esercito, e ragioni di carattere morale e di carattere delicato possono consigliare il ministro di escludere qualcuno dalla partecipazione alle forze armate. (*Interruzioni e proteste all'estrema sinistra*). Vi prego di farmi parlare: sto parlando con calma angelica, e mi pare quindi che possiate ascoltarmi.

Secondo il testo della Commissione il ministro ha facoltà di motivare. Potrebbe anche non motivare: d'accordo con lei, onorevole Luzzatto.

LUZZATTO. Ma ciò che ella sta dicendo è in contraddizione con quanto ha detto il relatore.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Aspetti un momento: mi lasci spiegare il mio pensiero. Il ministro potrebbe anche, dice l'onorevole Luzzatto, non motivare; ma, in questo caso, la ragione del ricorso in sede giurisdizionale potrebbe essere la mancanza di motivazione.

LUZZATTO. E perché, se l'obbligo della motivazione non è sancito dalla legge?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiedendo che sia fatto obbligo al ministro di indicare in ogni caso la motivazione, ella, onorevole Luzzatto, non si accorge che fa qualche cosa che potrebbe essere contraria allo stesso concorrente perché, se in un caso di particolare delicatezza il ministro ritiene di dover tacere, nell'interesse stesso del concorrente (*Interruzioni all'estrema sinistra*), non sembra opportuno che sia imposto l'obbligo di motivare sempre. Se poi il Consiglio di Stato, a seguito di ricorso per mancanza di motivazione, richiedesse il motivo della non ammissione al concorso e la documentazione relativa, il ministro non potrebbe, in base al testo della Commissione, esimersene. Io concordo, quindi, col testo della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi tre commi dell'articolo 7, già letti, sui quali non sono stati proposti emendamenti.

(*Sono approvati*).

Passiamo al quarto comma:

« Il ministro della difesa potrà negare l'ammissione ai concorsi ».

VIOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. Indubbiamente ci troviamo di fronte ad una questione delicata, e opinabile.

A mio avviso, non motivando il provvedimento, si incorre in maggiori inconvenienti. Il potere discrezionale del ministro si potrebbe trasformare in potere arbitrario. Non v'è dubbio alcuno. Invece, motivando, si renderebbe omaggio innanzi tutto a quelle che sono la chiarezza, la lealtà, la sincerità, ed anche la verità. Perché non motivare un provvedimento di esclusione? Si potrebbe non motivare per ragioni morali o per ragioni politiche. In entrambi i casi ritengo che si debba dire la ragione per cui si esclude un individuo. Questa regola deve valere per l'esercito, ma anche e soprattutto per le altre amministrazioni.

Aderisco perciò alla tesi dell'onorevole Luzzatto, tesi che il relatore non ha in effetti confutato.

Concludendo, il mio punto di vista è che non si debba, anche nel settore dell'esercito, lasciare la questione delle esclusioni dai concorsi all'arbitrio del ministro senza che questi si senta obbligato quanto meno a motivare le esclusioni stesse.

PAJETTA GIULIANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIULIANO. Gli argomenti del sottosegretario Jannuzzi non possono convincermi perché abbiamo il diritto — tutti, io credo — di pensare che non vi sia stata una preoccupazione di delicatezza. Vi è stata invece una marcia indietro della maggioranza della Commissione rispetto alla formula del testo ministeriale. Dato il non equivoco contesto di tale formula, abbiamo tutti il diritto di legittima suspizione sulle intenzioni del ministro e quindi il diritto di chiedere delle garanzie particolari.

D'altro canto, per quanto riguarda la questione della delicatezza, io credo che, se noi vogliamo che nella carriera militare (come, in generale, in tutte le carriere statali, ma particolarmente in quella militare) vi siano le massime garanzie di moralità, il fatto che qualsiasi persona che si può presentare ad un concorso sappia che l'esclusione è motivata potrà allontanare dalla carriera coloro che non hanno tutte le carte in regola e potrebbero quindi compromettere il buon nome dell'esercito. Dovrebbe essere nel vostro interesse che vi siano delle norme abbastanza severe, in questo caso, per cui un cittadino che non si sente completamente a posto non prenda parte ai concorsi.

Forse alcuni colleghi non hanno presente un argomento — credo di abbastanza rilievo — portato in sede di discussione generale dal

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

collega Guadalupi. L'onorevole Guadalupi fece riferimento al resoconto della seduta del 10 aprile 1951, in cui è pubblicata in allegato la risposta scritta data dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Andreotti, ad una interrogazione dell'onorevole Sansone.

Scrisse l'onorevole Andreotti: « Questa Presidenza non ha mancato volta per volta di impartire alle amministrazioni dello Stato direttive conformi alle assicurazioni già date nella seduta del 21 gennaio 1949. Ed in particolare, nella predisposizione di progetti di legge riflettenti modifiche agli ordinamenti di carriere statali, ha curato di far eliminare le disposizioni che riproducessero il principio sancito nell'ultimo comma dell'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, circa il potere discrezionale del ministro di negare l'ammissione ai concorsi ».

Io credo che noi abbiamo il diritto ed il dovere di avere questa garanzia, che in nulla lede le prerogative del ministro e nemmeno il buon nome dei concorrenti.

SCALFARO. Signor Presidente, propongo di rinviare il seguito della discussione, per consentire alle Commissioni convocate per questa sera di tenere le loro sedute.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annuncio di interrogazioni, di una interpellanza e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, della interpellanza e della mozione pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti sono stati adottati dal prefetto di Cosenza a seguito delle precise e ripetute accuse fatte a carico dell'attuale commissario prefetizio di San Martino di Finita (Cosenza).

(3271)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere — in relazione alla risposta in data 5 novembre 1951 all'interrogazione già orale n. 2630 — se, almeno a seguito della segnalazione dell'inter-

rogante, siano state effettuate indagini, dirette ad accertare l'intervento diretto ed aperto del clero della Diocesi di Fano, e particolarmente del Vescovo, nelle elezioni amministrative comunali e provinciali del maggio 1951: ché, se dette indagini fossero state effettuate, la verità dei fatti lamentati in violazione dell'articolo 43 del Concordato e degli articoli 79 ed 81 della legge elettorale 5 aprile 1951, sarebbe indubbiamente emersa e se è esatto che ogni provvedimento nei confronti dei singoli è di competenza dell'autorità giudiziaria, è, però, di competenza specifica degli organi di polizia l'accertamento e la denuncia alla magistratura; e per conoscere, altresì, quali siano state tali eventuali indagini, come e da chi condotte, e con che risultato.

(3272)

« CAPALAZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ravvisi nella ventilata riduzione del contributo agli enti lirici, una pericolosa insidia alle attività turistiche, considerando la intima notevole associazione esistente fra il turismo e la lirica in forza delle floride tradizioni vantate in materia.

(3273) « LEONETTI, DELLI CASTELLI FILOMENA, LIGUORI, GENNAI TONIETTI ERISIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere:

1°) se è a conoscenza che un tratto della fognatura di Malvagna, in provincia di Messina, scorre praticamente a giorno, in pieno centro abitato;

2°) se non reputi opportuno disporre o far disporre l'allaccio dell'attuale fogna con quella definitiva che dista non più di 50 metri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6759)

« SAIJA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere per quali motivi sono stati sospesi fino a nuovo ordine i cantieri alluvionali dei seguenti comuni della provincia di Messina, i quali sono già in possesso delle relative somme stanziare: Casalvecchio Siculo-Mojo Alcantara; Leni-Santa Marina Salina; Santa Domenica Vittoria-Limina; Malvagna-Rometta; Letojanni-Taormina; Francavilla Sicilia-Antillo; Graniti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6760)

« SAIJA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se ha notizia di quanto è stato pubblicato sul *Giornale d'Italia* del 21 novembre 1951, n. 276, e che risponde a verità, e cioè:

che Bivongi ha subito l'affronto della natura durante l'alluvione del 14-18 ottobre 1951 e così duramente che non sappiamo quando si riprenderà;

che ad un mese di distanza nessuna delle opere provvisorie promesse è stata, non dico ultimata, ma nemmeno iniziata, ad eccezione di un gabbione sui cinque progettati e in seguito sospesi, e ciò malgrado le visite e le assicurazioni dei molti parlamentari, del sottosegretario Murdaca e del prefetto della provincia;

che l'acquedotto danneggiato per circa 800 metri non ha visto un operaio e si beve acqua che sgorga dai muri a secco e che si teme sia fortemente inquinata;

che il Melodari, impetuoso torrente che da secoli è sempre l'incubo del paese e che ultimamente ha trascinato nella piena diverse case private ed edifici pubblici, rimane senza più argini e lambisce l'edificio scolastico, le case popolari e il quartiere basso del paese;

che alle frane che minacciano l'abitato dal sovrastante monte Consolino non è stato contrapposto nessun riparo;

che le fogne sono inservibili.

« L'interrogante chiede quali decisivi provvedimenti intenda adottare l'onorevole ministro per ovviare alla denunciata situazione in cui versa il paese di Bivongi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6761)

« GRECO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere per quale ragione ai pensionati delle ferrovie della provincia di Cosenza non è stato a tutt'oggi corrisposto il conguaglio dovuto già eseguito dall'ufficio pensioni del Ministero trasporti e non ancora liquidato dall'ufficio del tesoro di Napoli che, a quanto risulta, è l'ufficio competente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6762)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e come intenda provvedere per modificare l'attuale trattamento economico degli assistenti del genio civile, ai quali, per i giorni di permanenza nelle diverse località per la sorve-

glianza dei lavori, si corrisponde soltanto il rimborso delle spese di viaggio e nessun compenso per le spese che necessariamente devono compiere, essendo costretti a vivere lontani dalle proprie famiglie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6763)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se, in considerazione di quanto è già avvenuto nell'inverno passato, non ritenga opportuno predisporre tempestivamente per l'invio a Cosenza di efficienti spazzaneve, capaci di mantenere sgombera permanentemente la strada nazionale per la Sila e di evitare l'isolamento per lunghi mesi dei comuni silani di Longobucco e San Giovanni in Fiore. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6764)

« MANCINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se le direttive impartite dalla Federconsorzi in data 23 novembre ai consorzi agrari provinciali, circa l'ammasso volontario dell'olio di oliva, rispondano alle istruzioni ministeriali e se le stesse siano state dettate sentito il parere delle organizzazioni dei produttori, e, ove ciò sia vero, per conoscere come il competente Ministero non abbia considerato la grave depressione che tali direttive avrebbero (ed hanno in effetti) arrecato al mercato oleario, dato che l'anticipazione di lire 25.000 a quintale per l'olio a gradi 5 e di lire 30.000 a quintale per l'olio a gradi 0,80 è inferiore di oltre lire 7000 a quintale sui prezzi fino ad oggi praticati nel libero mercato, e se pertanto non pensi che il provvedimento preso è stato non solo inutile, ma addirittura contrario agli scopi che si proponeva di raggiungere, tanto più che in altri paesi mediterranei (Grecia) il conferimento all'ammasso avviene a lire 37.000 a quintale per olio di acidità 3°.

« Tutto ciò a prescindere dagli altri inconvenienti derivanti all'eventuale conferente dalle altre disposizioni sul conferimento stesso (valutazione della merce, incertezza sulle spese di ammasso, mandato irrevocabile per la vendita, ecc.). (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6765)

« PUGLIESE, GIUNTOLI GRAZIA, TROISI, GABRIELI, TURCO, ARTALE, CARAMIA, MONTERISI, BONINO, PIGNATELLI, PETRUCCI, CAIATI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere quali disposizioni siano state impartite agli insegnanti di ogni ordine e grado, titolari e incaricati, delle zone alluvionate nelle quali le scuole sono nella impossibilità di poter funzionare. Un numero notevole di insegnanti, allontanatisi per forza maggiore dalle zone alluvionate, batte alle porte dei provveditorati per sapere come possa essere utilizzato e chi debba essere preso in forza, ma nessuno è in grado di rispondere. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(6766) « LOZZA, TORRETTA, NATTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se non ritenga di dover dare immediate assicurazioni che non verrà istituita nel territorio di Gioia del Colle (Bari) la colonia Hanseniana; e ciò in pieno accoglimento delle vive proteste e della analoga urgente richiesta espressa unanimemente da quel consiglio comunale, dai partiti politici, dalle diverse organizzazioni sindacali e dall'intera cittadinanza, tutti giustamente allarmati per l'eventuale creazione del lebbrosario in quel territorio, e tutti perciò pienamente concordi e solidali nella più decisa e ferma opposizione ad essa. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(6767) « CAPACCHIONE, ASSENNATO, SCAPPINI, DI DONATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del commercio con l'estero, per conoscere se risponde a verità che gli acquisti dei limoni da parte dell'Unione Sovietica si svolgono attraverso pochissime ditte, in regime di monopolio, realizzando notevoli guadagni per la esclusione di tutti i piccoli e medi commercianti.

« In conseguenza, se non ritenga opportuno adottare dei provvedimenti a che gli acquisti di merci, per quei paesi dove non esiste il libero commercio, siano effettuati tramite l'I.C.E., il quale durante le trattative si potrà avvalere dell'ausilio degli organi delle categorie interessate, evitando così e gli esosi guadagni di pochissimi commercianti ben visti all'ente acquirente e il danno delle gare sul prezzo, che si riflettono sulla qualità del prodotto esportato e si risolvono in un danno dell'esportazione.

« E per conoscere se risponde a verità che le autorità commerciali sovietiche avevano richiesto per contratto merce della provincia di

Messina, specialmente della costa di tramontana, perché la più adatta a resistere alle condizioni climatiche della Russia, ed invece fu spedita merce di altre località con piccoli quantitativi della provincia di Messina. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(6768) « ARTALE, SALVATORE, STAGNO D'ALCONTRES ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del commercio con l'estero, per conoscere se risponde a verità che una notevolissima partita di olii essenziali di limone è stata rinviata dagli Stati Uniti d'America perché adulterata e mancante dei requisiti essenziali di tale prodotto e che altra notevole partita è in contestazione in Inghilterra per le stesse cause e per un valore di oltre 20 mila sterline.

« Se, in conseguenza, non ritenga opportuno deferire all'autorità giudiziaria sia i disonesti esportatori, sia i funzionari che rilasciarono i certificati di origine, causando col loro comportamento un danno notevolissimo alla nostra esportazione.

« E per conoscere se, al fine di eliminare tali gravi inconvenienti per l'avvenire e mettere il consumatore estero in condizione di effettuare con tranquillità i propri acquisti, non ritenga di proporre con carattere di urgenza dei provvedimenti che sottopongano al controllo dell'I.C.E. l'esportazione degli olii essenziali di limone, arancio, mandarino e bergamotto. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(6769) « ARTALE, SALVATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere i motivi per i quali il medicinale « Roter », riconosciuto efficacissimo nelle cure di ulcere gastriche e duodenali, viene importato in dosi minime in confronto alle grandi necessità del mercato interno e per conoscere, altresì, quali provvedimenti intende prendere per assicurarne una equa distribuzione e per evitare in futuro possibili contraffazioni del prodotto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(6770) « CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere i motivi per cui non si è ancora provveduto ad adottare il provvedimento di riduzione della ferma a quattro mesi anche per l'ultimo residuo della classe 1926, così come è stato effettuato per i

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

nati delle classi 1924 e 1925, che tardarono a presentarsi alle armi essendo studenti universitari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6771)

« MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per cui ancora non si è provveduto da parte del Ministero al pagamento delle diarie spettanti agli insegnanti elementari della provincia di Siena, comandati nella sessione estiva 1948-49 in commissione di esami di scuole elementari fuori comune. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6772)

« MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quando intende stanziare i fondi necessari affinché il comune di Brindisi possa dare inizio al risanamento igienico del rione Sciabiche — la di cui zona è stata espropriata fin dal 1936 — per demolire le antigieniche catapecchie dove vivono ammassate senza alcun rispetto per la morale, numerosissime famiglie di umili pescatori, per i quali è necessario costruire nuovi gruppi di abitazioni esclusivamente per gli abitanti del rione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6773)

« SEMERARO SANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere:

1°) per quali motivi da parte del maresciallo dei carabinieri di Campi Salentino (Lecce) è stato impedito ai lavoratori di tale città di andare in corteo a deporre una corona di fiori sulla tomba dei giovani braccianti Maci e Tramacere, uccisi durante lo sciopero del 1947, arrestando il fratello del Tramacere. È da notare che tale manifestazione si è svolta gli anni scorsi pacificamente;

2°) per quali motivi, agenti provenienti da Lecce hanno provocato la popolazione lavoratrice della stessa località facendo delle evoluzioni con le camionette, con l'evidente scopo di sabotare il comizio, che in quel momento teneva, nella piazza della città, il segretario della Federazione comunista di Lecce, Giovanni Leucci, mentre nuclei di carabinieri procedevano all'arresto ingiustificato di dirigenti politici e sindacali di sinistra.

« L'interrogante chiede quali provvedimenti — tra i quali l'immediato rilascio di tutti gli arrestati — l'onorevole ministro intende adottare contro il maresciallo dei carabinieri, che, con il suo ingiustificato ed in-

sano intervento ha turbato la calma e la tranquillità di quella laboriosa popolazione del Salento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6774)

« SEMERARO SANTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia d'avviso che il comma 10° dell'articolo 11 del decreto ministeriale, in data 27 aprile 1951, avente per titolo " Bando di concorso ordinario a cattedre (per esami e per titoli) e per il conferimento della abilitazione all'insegnamento " è in evidente contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione della Repubblica Italiana.

« Gli interroganti chiedono come il ministro intende tradurre nella pratica applicazione il comma su indicato e se l'esclusione dei candidati verrà fatta con provvedimento motivato. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6775)

« LOZZA, TORRETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici, per sapere:

1°) quando saranno consegnati i primi alloggi I.N.A.-Casa di Caltanissetta, i cui lavori sono iniziati da circa due anni;

2°) come intende intervenire per impedire che l'impresa appaltatrice impieghi pochi operai durante i lavori anziché un largo numero di lavoratori come vuole lo spirito della legge;

3°) se non intende ordinare una inchiesta per accertare la consistenza delle opere murarie onde evitare qualche altra sciagura, come già è avvenuto, un anno fa, quando il crollo di un soffitto in cemento armato di una delle palazzine in costruzione, provocò la morte di un operaio e il ferimento di altri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6776)

« LA MARCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritiene opportuno nominare al grado di controllore nelle ferrovie dello Stato i concorrenti risultati idonei nel concorso di cui al *Bollettino Ufficiale* n. 15, del 31 agosto 1946, prima di procedere al nuovo concorso, per un numero illimitato di posti allo stesso grado di controllore già bandito dall'Amministrazione competente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6777)

« LA MARCA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, sui motivi per i quali, con l'unica conseguenza di alimentare l'attività ormai dichiaratamente e continuativamente speculativa della Federazione italiana dei consorzi agrari, ha affidato, in forma esclusiva e con tassi di favore sulle anticipazioni, alla Federconsorzi citata, l'incarico di ammassare 600 mila quintali di olio di oliva di produzione 1951-52; ed abbia consentito che la Federconsorzi stessa paghi ai conferenti, anche se formalmente come acconti, prezzi unitari notevolmente inferiori, non solo a quelli richiesti ed a quelli per i quali il Governo aveva assunto preliminarmente impegno a salvaguardia della produzione, ma anche a quelli attualmente in vigore sul libero mercato; e se, in previsione di un inevitabile crollo del mercato oleario che tale provvedimento produrrà a breve scadenza travolgendo le economie dei piccoli e medi produttori di olio di oliva, non intenda intervenire tempestivamente, per rivedere, in accordo con le categorie produttrici e consumatrici, le modalità dell'ammasso volontario.

(666) « MICELI, CALASSO, GRIFONE, BELLUCI, MANCINI, ASSENNATO, NASI, PELOSI, GRAMMATICO, COPPI ILIA, DI DONATO, SURACI, MINELLA ANGIOLA, DIAZ LAURA, GULLO ».

« La Camera ritiene che ridurre, per l'esercizio in corso, agli enti lirici ed agli enti di concerti, le assegnazioni da essi avute nel precedente esercizio finanziario e confermate globalmente dallo stato di previsione del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1951-52, oltre ad essere in contrasto con le disposizioni vigenti in materia, porterebbe conseguenze irreparabili, sia sotto l'aspetto artistico che economico e sociale, facilmente intuibili da chiunque tenga presenti gli impegni che i vari enti hanno dovuto tempestivamente contrarre in vista dell'attività che stanno già svolgendo. Invita, quindi, il Governo a soprassedere a qualsiasi riduzione di dette sovvenzioni, senza pregiudizio degli studi e delle indagini necessari per assicurare la maggiore efficienza all'intervento dello Stato nella vita degli enti musicali.

(64) « TARGETTI, LEONETTI, COVELLI, RAPPELLI, MONTELATICI, DELLI CASTELLI FILOMENA, CUTTITA, GIANNINI GUGLIELMO, ARIOSTO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai

ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

Per la mozione, sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

La seduta termina alle 19,40.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (2049). — *Relatore* Codacci Pisanelli.

2. — *Discussione della proposta d'inchiesta parlamentare:*

TREMELLONI ed altri: Inchiesta parlamentare sulla disoccupazione. (1682). — *Relatore* Rapelli.

3. — *Discussione della proposta di legge:*

FEDERICI MARIA ed altri: Vigilanza e controllo della stampa destinata all'infanzia e all'adolescenza. (995). — *Relatori:* Lombardi Colini Pia e Rossi Paolo, *per la maggioranza;* Viviani Luciana, *di minoranza.*

4. — *Discussione dei disegni di legge:*

Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-1949. (Modificato dal Senato). (451-B). — *Relatore* Ponti;

Miglioramenti economici al clero congruato. (2018). — *Relatore* Tozzi Condivi.

5. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori:* Lucifredi, *per la maggioranza,* e Vigorelli, *di minoranza;*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1951

e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone e Carignani.

8. — *Seguito dello svolgimento di interpellanze e interrogazioni.*

9. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

10. — *Svolgimento della mozione degli onorevoli Pieraccini ed altri.*

11. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-bis).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI